

SAFE DRIVE

CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRE GARANZIE

728AV
ALLIANZ VIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
DATA DI REALIZZAZIONE **30/04/2022**

Allianz Viva

INTRODUZIONE

Safe Drive Autovetture è la soluzione assicurativa che, prevede l'installazione dei dispositivi Safe Drive Box o Battery Box, inclusi nella garanzia Assistenza, sempre operante. Il prodotto, offre la possibilità di estendere la copertura assicurativa alla Responsabilità Civile per i rischi derivanti dalla circolazione dell'Autovettura e per i danni subiti dalla stessa o dalle persone che la utilizzano. E' possibile estendere la copertura alle garanzie Infortuni, Incendio-Furto, Kasko, Cristalli, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali e Catastrofali, Imprevisti e Tutela Legale.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

LIMITI DI COPERTURA

- Box rossi per indicare limiti, Franchigie, Scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie, condizioni di assicurabilità e obblighi di comportamento a carico del Contraente/Assicurato
- Parti evidenziate in grigio per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel Glossario

ASSISTENZA CLIENTI

Numero verde



Gratuito anche da cellulare

L'area clienti le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, di pagare i premi successivi al primo, di denunciare un sinistro, di inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici e di richiedere la sospensione della garanzia (se prevista dal contratto) o la sua riattivazione. Attivi subito il suo account su **www.allianzviva.it**.

INDICE

1.NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....5
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....5
CONDIZIONI FACOLTATIVE.....13
2.RESPONSABILITÀ CIVILE.....14
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....14
LIMITI DI COPERTURA.....15
FORME TARIFFARIE.....16
CONDIZIONI FACOLTATIVE.....20
3.INCENDIO E FURTO.....23
CONDIZIONI EMPRE VALIDE.....23
LIMITI DI COPERTURA.....24
CONDIZIONI FACOLTATIVE.....25
4.ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI.....26
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....26
LIMITI I COPERTURA.....27
EVENTI SOCIOPOLITICI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....28
LIMITI DI COPERTURA.....27
5.EVENTI NATURALI E CATASTROFALI.....30
EVENTI NATURALI E CATASTROFALI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....30
LIMITI DI COPERTURA.....31
EVENTI NATURALI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....32
LIMITI DI COPERTURA.....31
6.KASKO.....34
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....34
LIMITI DI COPERTURA.....35
7.INFORTUNI.....37
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....37
LIMITI DI COPERTURA.....40
CONDIZIONI FACOLTATIVE.....41
8.TUTELA LEGALE.....42
CONDIZIONI ..EMPRE VALIDE.....42
LIMITI DI COPERTURA.....46
9.IMPREVISTI 47
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....47
10.CRISTALLI.....50
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....50

LIMITI DI COPERTURA.....51
11.ASSISTENZA.....52
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....52
LIMITI DI COPERTURA.....62
PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE.....63
12.NORME IN CASO DI SINISTRO.....64
13.TABELLE.....75
14.GLOSSARIO.....79

15. CONDIZIONI GENERALI OCTO TELEMATICS ITALIA.....1

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1.1 GARANZIE

Il Contratto prevede la garanzia Assistenza sempre operante

Il Contraente può inoltre attivare, a sua scelta, una o più delle seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile (Sezione 2);
- Incendio e Furto (Sezione 3);
- Atti vandalici ed eventi sociopolitici (Sezione 4);
- Eventi naturali e catastrofali (Sezione 5);
- Kasko (Sezione 6);
- Infortuni (Sezione 7);
- Tutela Legale (Sezione 8);
- Imprevisti (Sezione 9);
- Cristalli (Sezione 10);

Sul singolo contratto di assicurazione operano esclusivamente le Sezioni e le garanzie indicate in Polizza e per le quali è stato pagato il relativo Premio.

Ogni garanzia opera secondo i termini e le condizioni riportati nelle apposite sezioni, con propri limiti, Franchigie ed esclusioni.

ART. 1.2 SAFE DRIVE BOX E BATTERY BOX

Per la sottoscrizione della presente polizza è essenziale che sull'Autovettura assicurata venga installato un contatore satellitare, concesso in comodato d'uso gratuito da Octo Telematics Italia al Contraente, tramite sottoscrizione di apposito contratto accessorio che deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione della Polizza. Per le condizioni generali Octo Telematics Italia si rimanda ad apposita Sezione 15.

Art. 1.2.1 Installazione della Box

L'Assicurato può scegliere uno dei seguenti dispositivi da installare:

- sul parabrezza dell'autovettura (Safe Drive Box) entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza;

- sulla batteria dell'autovettura (Battery Box) entro 10 giorni dalla decorrenza della polizza.

L'installazione dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dalle Condizioni Generali Octo Telematics Italia.

Art. 1.2.2 Mancata installazione della Box

La mancata installazione o il mancato funzionamento della Box per cause riconducibili al Contraente, al Proprietario o alle persone cui è affidata l'autovettura, che non consentano la prestazione dei servizi previsti, comporta l'applicazione di una Franchigia del 10% del danno con un massimo di 3.500€:

- in caso di sinistro RCA con responsabilità principale o paritaria dell'Assicurato;
- in caso di sinistro rientrante nelle garanzie furto e kasko.

In caso di più sinistri riconducibili a uno stesso evento si applica una sola franchigia. Questa si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre franchigie già previste dal contratto.

Art. 1.2.3 Guasto del Sistema GPS

Il guasto del sistema GPS è rilevato, di norma, automaticamente dalla Centrale Operativa e comunicati al Contraente; **quest'ultimo s'impegna, nel più breve tempo possibile, ad attivarsi presso l'installatore per le operazioni di verifica e soluzione del problema.**

Qualora il Contraente rilevi la presenza di un malfunzionamento dell'impianto, ha l'obbligo di informare Octo Telematics Italia al fine di consentire un tempestivo intervento.

Art. 1.2.4 Servizio di Crash Management

La Box, installata ed attivata sul veicolo è idonea a rilevare l'accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il servizio consiste nell'analisi e gestione dei dati relativi ai crash e mini crash per finalità assicurative.

Art. 1.2.5 Cessazione del Rapporto Assicurativo

Alla cessazione del rapporto assicurativo, e negli altri casi previsti nelle Condizioni di Assicurazione, la Box deve essere restituita secondo quanto

stabilito dalle Condizioni Generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia:

- **la Safe Drive Box deve essere rimossa e conservata da un installatore convenzionato;**
- **la Battery Box deve essere rimossa dall'Assicurato o, in alternativa, dall'installatore convenzionato e restituita all'Intermediario.**

In caso di mancata disinstallazione e restituzione si applica la penale prevista nelle Condizioni Generali Octo Telematics Italia.

QUANDO E COME PAGARE

ART. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del Premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il Contratto; quest'ultimo rilascia il Certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde che l'Assicurato è tenuto a conservare nel veicolo dal momento in cui l'assicurazione è operante.
Il Premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno.
Qualsiasi comunicazione inerente il presente Contratto va trasmessa al medesimo Intermediario.

ART. 1.4 ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Gli oneri fiscali e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

ART. 1.5 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, l'Assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Art. 1.6 DURATA E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha durata annuale, salvo diversamente specificato.
Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo Contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

ART. 1.7 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

È prevista la possibilità di sospendere il Contratto, sino ad un massimo di 18 mesi, con effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nell'appendice:

- senza disinstallare la Box qualora il Contraente preveda la possibilità di riassicurare la stessa Autovettura in fase di riattivazione;
- con disinstallazione della Box nel caso di demolizione, esportazione o vendita dell'Autovettura, secondo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia.

Non è possibile sospendere con data uguale a quella di scadenza rata.
Non è consentita la sospensione in caso di contratto stipulato per le sole garanzie differenti dalla responsabilità civile.

ART. 1.8 RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di riattivazione del contratto o di revoca della sospensione sull'Autovettura deve essere comunque installata la Box della medesima tipologia presente sulla Polizza sospesa.

Art. 1.8.1 Sospensione con durata pari o superiore a 60 giorni

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata di almeno 60 giorni, la riattivazione deve essere effettuata mediante sostituzione del Contratto per la stessa o altra Autovettura, purché non si verifichi cambio di settore tariffario, applicando le condizioni della tariffa vigente al momento della riattivazione.
Si proroga la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione e dal nuovo Premio viene detratta la parte di Premio pagata e non goduta sulla Polizza sospesa.
Sono valide le medesime regole dell'art. 1.12 Sostituzione dell'Autovettura.
Trascorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si estingue ed il Premio non goduto resta acquisito da Allianz Viva.

Art. 1.8.2 Sospensione con durata inferiore a 60 giorni

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza e si applica la tariffa vigente sul Contratto sospeso.

ART. 1.9 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, **a condizione che non sia avvenuto alcun Sinistro e che sull'Autovettura non sia stata ancora intallata la Box,** può recedere dal Contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il Contraente che intende esercitare tale diritto deve:

1. **dare comunicazione** all'Intermediario che ha emesso il Contratto **entro 15 giorni** dal pagamento del Premio;
2. **assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire a Allianz Viva i documenti assicurativi** (Contratto, Certificato di assicurazione e Carta Verde).
   In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, Allianz Viva si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;
3. **confermare** l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta;
4. **restituire all'Intermediario che ha emesso il Contratto la Battery Box (qualora sia stata prescelta questa tipologia di Box in fase di sottoscrizione) nelle tempistiche e modalità previste dalle Condizioni generali Octo Telematics. Il relativo contratto di comodato si risolve.**

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di Premio con le seguenti modalità:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, Allianz Viva restituisce il Premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, Allianz Viva, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del Premio pagato e non goduto **al netto di imposte e contributi**, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Contratto alle ore 24:00 del giorno del Certificato da Allianz Viva mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

ART. 1.10 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA O CONTO VENDITA

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita dell'Autovettura, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altra Autovettura dello stesso settore tariffario, è rimborsata la parte di Premio corrisposta e non usufruita ad eccezione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il rimborso decorre dalla data indicata nell'appendice.

Se la cessazione del rischio è successiva ad un'eventuale sospensione del Contratto, il Premio corrisposto e non usufruito viene restituito dalla data della sospensione, purché la richiesta sia effettuata entro 18 mesi dalla data di decorrenza dell'appendice.

L'Assicurato è tenuto a consegnare all'Intermediario una copia del documento comprovante la demolizione, l'esportazione, la vendita o il conto vendita dell'autovettura. La Box dovrà essere disinstallata secondo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia; il relativo contratto di comodato si risolve.

ART. 1.11 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER FURTO TOTALE

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per Furto totale dell'Autovettura, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altra Autovettura dello stesso settore tariffario, è rimborsato il Premio corrisposto e non usufruito ad eccezione delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della parte relativa alla garanzia Incendio e Furto che rimane dovuta per intero anche per le rate eventualmente non ancora corrisposte.

L'appendice di rimborso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.

Il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Allianz Viva fornendo copia della suddetta denuncia.

Il Contraente non è tenuto alla restituzione della Box in caso di Furto totale del veicolo che avvenga:

- **senza ritrovamento,**

oppure

- **con ritrovamento con asportazione della Box .**

ART. 1.12 SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

Il Contraente, nel caso di demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o Furto totale dell'Autovettura, presentandone idonea documentazione, può chiedere che la Polizza possa essere resa operante per un'altra Autovettura dello stesso settore tariffario intestata al medesimo intestatario al PRA oppure al coniuge, al convivente *more uxorio* o ad uno dei soci e viceversa in caso di società di persone.

Quanto sopra si applica anche nel caso di sostituzione di Autovettura di proprietà di una pluralità di soggetti con altra intestata ad uno di essi.

La Box dovrà essere rimossa dall'autovettura uscente, ed entro i termini previsti dalle Condizioni Generali Octo Telematics Italia, essere installata sul veicolo di nuova proprietà.

Il Contraente non è tenuto alla restituzione della Box in caso di Furto totale del veicolo che avvenga:

- **senza ritrovamento,**

oppure

- **con ritrovamento con asportazione della Box .**

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 1.13 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia, Bosnia Erzegovina, Gran Bretagna.
Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.
Limitatamente all'assicurazione RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO

ART. 1.14 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL RISCHIO

Allianz Viva presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione[1].
Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad Allianz Viva possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione[2].
Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario dell'Autovettura.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

[1] Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
[2] Articoli 1898 del Codice Civile

ART. 1.15 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

L'Attestazione dello stato del rischio è messa a disposizione del Contraente, del Proprietario del veicolo ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria almeno trenta giorni prima della scadenza del Contratto, in via telematica nell'apposita Area clienti del sito internet www.allianzviva.it.

È altresì possibile ottenere una copia dell'attestato rivolgendosi all'Intermediario oppure, in via telematica, facendone richiesta alla casella di posta elettronica allianzviva@legalmail.it.
In caso di documentata cessazione del rischio Assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del Contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del Contratto al quale tale attestato si riferisce.
Il documento non viene generato nel caso di:

- sospensione della garanzia durante il corso del Contratto con Periodo di osservazione non concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore a un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con Periodo di osservazione non concluso;
- cessione Contratto.

ART. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di legge vigenti.

ART. 1.17 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri[3].

[3] Articolo 1910 del Codice Civile

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 1.18 VINCOLO LEASING

Il Contratto è vincolato a favore della società vincolataria indicata in Polizza; Allianz Viva
s'impegna nei confronti di detta società per la durata della Polizza a:

- non consentire alcuna variazione delle garanzie prestate con il presente Contratto senza il suo consenso;
- comunicarle ogni Sinistro in cui sia stata coinvolta l'Autovettura entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicarle con lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certific-. ata) qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporta comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di Sinistro Incendio, Furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali e kasko l'indennizzo è corrisposto, a norma dell'art. 1891, 2° comma, del Codice Civile, alla Società di leasing la quale sottoscrive, nella sua qualità di proprietaria, la relativa quietanza liberatoria.

ART. 1.19 VINCOLO CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Il Contratto è vincolato a favore della società vincolataria indicata in Polizza; Allianz Viva s'impegna nei confronti di detta società per la durata della Polizza a:

- non consentire alcuna variazione delle garanzie prestate con il presente Contratto senza il suo consenso;
- comunicarle ogni Sinistro in cui sia stata coinvolta l'Autovettura entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare, con lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificataqualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione s caduto, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporta Premio comporta comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge;
- non pagare in caso di Sinistro Incendio, Furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali e kasko alcun indennizzo senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva assicura i rischi della **responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione** impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla Circolazione dell'Autovettura.
L'assicurazione comprende la **responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi muniti di targa propria o di carrelli appendice purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di Circolazione dell'Autovettura**.

ART. 2.2 ESTENSIONI

Sono sempre previste le seguenti estensioni:

1) **AREE PRIVATE**
L'assicurazione copre i danni a terzi causati dalla Circolazione dell'Autovettura in aree private, comprese aree portuali ed aeroportuali.

2) **DISABILI**
L'assicurazione copre i danni a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili.

3) **AUTOVETTURA ATTREZZATA TEMPORANEAMENTE ALLO SGOMBERO DELLA NEVE** L'assicurazione copre i danni a terzi durante le operazioni di sgombero della neve, purché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente.

4) **RICORSO TERZI DA INCENDIO**
L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati a terzi dall'Incendio dell'Autovettura e dall'Esplosione o dallo Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo in caso di eventi non risarcibili ai sensi dell'assicurazione obbligatoria, ad eccezione dei danni alle cose trasportate sull'Autovettura. Sono

compresi i danni al locale, di proprietà di terzi, adibito a rimessa di veicoli di proprietà dell'intestatario al PRA, del Locatario o dell'usufruttuario.

6) RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI

L'assicurazione copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo dell'Autovettura per i danni causati dagli stessi a terzi non trasportati.

7) AUTOVETTURA CONDOTTA DA NEOPATENTATO

L'assicurazione copre i danni causati a terzi da un neopatentato alla guida di un'Autovettura che supera il limite di potenza massima in rapporto al peso del veicolo consentito dalle disposizioni legislative vigenti.

I Massimali indicati nel Contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

Di seguito è riportato un esempio di applicazione dei massimali.

ESEMPIO		
Massimali	**Sinistro**	**Risarcimento**
6.070.000 per danni a persone 1.220.000 per danni a cose o animali	9.000.000 a persone 100.000 a cose	6.070.000 per persone* 100.000 a cose
**Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile (pari a 2.930.000 per danni a persone) resta a carico dell'Assicurato*		

I valori sono espressi in euro

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART.2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante e Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa:

a) se il Conducente non sia abilitato alla guida dell'Autovettura a norma delle disposizioni vigenti;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di Circolazione;

c) nel caso di Autovettura condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
d) nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
e) in caso di dolo del Conducente;
f) nel caso che l'Autovettura circoli senza aver effettuato le necessarie revisioni secondo le modalità previste dal codice della strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Allianz Viva non esercita il diritto alla Rivalsa nei confronti degli appartenenti al Nucleo familiare del Proprietario dell'Autovettura o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del Proprietario stesso.

FORME TARIFFARIE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 2.4 BONUS/MALUS

La forma tariffaria Bonus/Malus prevede la variazione della classe di merito applicata al contratto con riferimento all'assenza oppure alla presenza di sinistri:
a) senza sinistri si matura un Bonus e si scende di una classe di merito sino ad arrivare alla classe migliore;
b) con sinistri si applica un Malus quando l'Assicurato è il responsabile principale di sinistri, in base alle liquidazioni effettuate nell'ultimo periodo di osservazione. Quando la responsabilità è suddivisa tra i conducenti coinvolti (responsabilità paritaria) la classe di merito avrà una penalizzazione solo se nell'arco degli ultimi cinque anni riportati sull'attestazione dello stato del rischio ci sia no altri sinistri con responsabilità paritaria e la percentuale di responsabilità cumulata sia pari ad almeno il 51%.

ART. 2.4.1 Coefficienti per il calcolo del Premio
Il Premio è calcolato in base al coefficiente della Classe di merito corrispondente , come indicato nella Sezione 13 Tabelle Art. 13.1.

ART. 2.4.2 Classe di merito assegnata all'atto della stipulazione della Polizza

a) Attestazione presente nella Banca Dati
Allianz Viva, tramite l'Intermediario, acquisisce direttamente l'Attestazione dello stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati. La classe di assegnazione è determinata sulla base della "Tabella di corrispondenza" in vigore al momento della stipulazione del Contratto e disponibile presso l'Intermediario e sul sito internet di Allianz Viva.

b) Attestazione non presente nella Banca Dati
Qualora l'Attestazione dello stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Allianz Viva acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della Classe di merito.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e Allianz Viva non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto viene emesso sulla base della Classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, Allianz Viva richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Allianz Viva potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.
In assenza di documentazione probatoria Allianz Viva acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
Nei casi succitati Allianz Viva, assunto il Contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione.

c) Veicolo Assicurato in precedenza con un Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
In occasione della scadenza di un Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine — e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, Allianz Viva classifica il Contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del Locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà,

sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica dell'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente Contratto assicurativo.

ART. 2.4.3 Regole evolutive della Classe di merito

Ad ogni scadenza contrattuale la variazione della Classe di merito si determina in base alla tabella della sezione 13 Tabelle Art. 13.2, qualora Allianz Viva abbia o no effettuato, nell'ultimo Periodo di osservazione (oppure in quelli precedenti per sinistri mai considerati prima), pagamenti totali o parziali di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale da parte dell'Assicurato.
Il medesimo criterio si applica anche nel caso di più sinistri con responsabilità paritaria che raggiungano, nell'arco dei cinque anni riportati sull'Attestazione dello stato del rischio, una responsabilità cumulata pari ad almeno il 51%. In questo caso i sinistri cumulati si considerano un solo Sinistro.

ART. 2.4.4 Rimborso di uno o più sinistri

Il Contraente può evitare la maggiorazione del Premio conseguente alla variazione della Classe di merito rimborsando gli importi liquidati a Consap (per i sinistri gestiti nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o ad Allianz Viva (per gli altri casi). Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente.

ART 2.4.5 Riscatto sinistri no CARD e CARD reciproci (Allianz Viva contro Allianz Viva)

Il Contraente può farne richiesta direttamente al proprio Intermediario a condizione che il Sinistro, anche concorsuale, sia chiuso.

Riscatto sinistri CARD

Per il riscatto di un sinistro CARD, liquidato dalla Compagnia di controparte, il Contraente, anche per il tramite dell'Intermediario opportunamente delegato, dovrà indirizzare una specifica richiesta alla CONSAP al fine di conoscere l'importo della liquidazione eseguita.
La richiesta potrà essere indirizzata a CONSAP con una delle seguenti modalità:

- **Via internet** attraverso la procedura on line attivabile all'indirizzo http:// rimborsodelsinistro.consap.it/
- **Via posta** all'indirizzo: Consap Spa, Servizio Stanza di Compensazione, Via Yser 14 00198 — Roma previa compilazione dell'apposito modulo da scarica scaricare apposito modulo sul sito CONSAP nella sezione "Guida al rimborso";

Per avviare la procedura di rimborso è necessario accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni e documenti:
- data del Sinistro;
- targa del responsabile;
- targa del danneggiato;
- compagnia assicurativa del responsabile;

- compagnia assicurativa del danneggiato;
- dati anagrafici del Contraente della Polizza del veicolo responsabile;
- copia dell'attestato di rischio che contenga l'indicazione dei sinistri a titolo definitivo
  nel corso dell'annualità;
- copia documento di identità e codice fiscale del Contraente.

Una volta conosciuto l'importo liquidato, il Contraente della polizza del veicolo responsabile, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro, dovrà corrispondere il relativo importo direttamente alla Stanza di Compensazione tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato allo scopo.
Una volta ricevuto il pagamento CONSAP provvederà a rilasciare l'attestazione dell'avvenuto pagamento che il Contraente dovrà presente al proprio Intermediario per richiedere la correzione dell'attestato di rischio.

ART. 2.4.6 Periodi di osservazione
Il Periodo di osservazione decorre dalla data di effetto della Polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza.
Eventuali periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 2.4.7 Sostituzione Polizza
La sostituzione del Contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso salvo il caso di cambio di Proprietario dell'Autovettura (o del Locatario nel caso di contratti leasing).

ART. 2.4.8 Bonus Protetto
In aggiunta a quanto previsto dalla forma tariffaria Bonus/Malus, se la presente condizione è richiamata in Polizza, il primo sinistro pagato con responsabilità principale nel periodo di osservazione (oppure con responsabilità paritaria se, per effetto del cumulo, è prevista la penalizzazione) non viene considerato ai soli fini dell'evoluzione della classe Allianz Viva. Viene invece considerato ai fini sia della definizione della classe CU che del pagellino contenuto nell'attestato di rischio che del parametro tariffario "Sinistrosità ".

ART. 2.4.9 Sconto per installazione Box
In seguito all'installazione sull'Autovettura assicurata della Box prevista dal presente contratto, il premio per la garanzia RC Auto, conteggiato come descritto negli articoli precedenti, è scontato di una percentuale del 17% con il minimo di 40,00 euro e il massimo di 170,00 euro imponibili annui.

ART. 2.5 TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA

In alternativa alla forma tariffaria Bonus/Malus, l'assicurazione è stipulata, per ogni Sinistro, con una Franchigia dell'importo indicato in Polizza.
Allianz Viva conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la richiesta del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare l'importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.

Di seguito si riporta un esempio per facilitare il Contraente nella comprensione dei meccanismi di funzionamento della franchigia.

FRANCHIGIA	CALCOLO	
50,00	Danno liquidato	1.000,00
	Importo Franchigia	50,00
	Recupero Franchigia	50,00
50,00	Danno liquidato	50,00
	Importo Franchigia	50,00
	Recupero Franchigia	50,00

I valori sono espressi in euro

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 2.6 PROTEZIONE RIVALSA

A parziale deroga dell'art 2.3 Allianz Viva rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario o locatario dell'Autovettura appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente e/o dell'ente, della società, della ditta individuale che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali nei seguenti casi:

a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di Circolazione;
b) Conducente non abilitato alla guida dell'Autovettura a norma delle disposizioni vigenti, nel caso in cui l' Autovettura sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del
mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente dell'Autovettura in occasione del Sinistro stesso.
E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida dell'Autovettura;
c) qualora l'Autovettura non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 120 giorni, successivi alla data della seconda revisione di legge del veicolo, e sempre che non si accerti che il veicolo non avrebbe potuto superare la revisione;
d) Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e nei casi in cui sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nei casi in cui al conducente sia riscontrato etilismo cronico o tossicodipendenza certificata.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale, i proprietari o locatari dell'Autovettura fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

ART. 2.7 GUIDA ESPERTA
L'Assicurazione è operante esclusivamente quando l'Autovettura sia condotta da persona di età non inferiore a 25 anni.

In caso di Sinistro causato da un Conducente di età inferiore a quella suddetta, Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino ad un massimo di 2.000 euro.

Tale Rivalsa non viene esercitata nelle seguenti circostanze:
- qualora l'Autovettura sia utilizzata da un addetto dell'officina a cui viene affidata per la riparazione;
- da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;
- in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

ART. 2.8 GUIDA ESCLUSIVA
L'Assicurazione è operante esclusivamente quando l'Autovettura sia condotta dalla persona identificata in Polizza.

In caso di Sinistro causato da un Conducente diverso dall'unico dichiarato, Allianz Viva esercita il diritto di Rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino a un massimo di 5.000 euro.

Tale Rivalsa non viene esercitata nelle seguenti circostanze:
- qualora l'Autovettura sia utilizzata da un addetto dell'officina a cui viene affidata per la riparazione;
- da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;
- in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

ART. 2.9 COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO MA NON ASSICURATO

Allianz Viva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura a seguito di collisione con altro veicolo identificato ma non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.

La garanzia opera a condizione che:

- **il Sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente Polizza;**
- **la responsabilità sia a carico del veicolo di controparte; resta inteso che in caso di responsabilità concorsuale l'Indennizzo verrà effettuato proporzionalmente;**
- **sia stata sporta denuncia alle Autorità competenti.**

3. INCENDIO E FURTO

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

3.1 GARANZIE
Ai sensi della presente sezione**, il Contraente può attivare le seguenti garanzie:**

- **Incendio;**

oppure

- **Incendio e Furto.**

Sul Contratto sono operanti esclusivamente le garanzie espressamente richiamate in Polizza.

ART. 3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Allianz Viva indennizza l'Assicurato fino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata in Polizza per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura a seguito di:

INCENDIO
Incendio con sviluppo di fiamma, Esplosione, Scoppio e Azione del fulmine.

FURTO
Furto totale o parziale; sono compresi i danni prodotti all'Autovettura:
- nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati o per asportare cose in essa contenute;
- da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dall'Autovettura durante la Circolazione successiva al Furto.

se indicati in Polizza

Gli scoperti per la garanzia Furto sono quelli indicati in polizza.

Sono inclusi i danni materiali e diretti ai pezzi di ricambio, agli accessori e agli apparecchi audiofonovisi forniti di serie dalla casa costruttrice e, esclusivamente se indicati in Polizza, anche quelli non di serie.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.3 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti, come indicato in Polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO	
Valore Assicurato	10.000,00
Danno	4.000,00
Danno indennizzabile	4.000,00
Scoperto 10% minimo 200	400,00 -
Indennizzo	3.600,00

I valori sono espressi in euro

ART. 3.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
c) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;
d) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 3.5 INCENDIO E SOLO FURTO TOTALE

L'assicurazione è prestata per il solo Furto totale senza ritrovamento dell'Autovettura e per l'Incendio della stessa.

Sono esclusi i danni prodotti all'Autovettura nel tentativo di commettere il Furto. In caso di ritrovamento dell'Autovettura o di sue parti, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui le spese di riparazione superino l'80% del Valore commerciale dell'Autovettura al momento del Sinistro.

4. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CHE COSA È ASSICURATO

4.1 GARANZIE

Ai sensi della presente sezione, **il contraente può attivare le seguenti garanzie:**

- **Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;**

oppure

- **Eventi Sociopolitici.**

Sul contratto sono operanti esclusivamente le garanzie espressamente richiamate in Polizza.

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
(Operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 4.2 ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 4.2.1 Oggetto dell'Assicurazione

Allianz Viva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Atti Vandalici**

Azioni effettuate con la mera intenzione di arrecare danno alle cose altrui.

- **Eventi Sociopolitici**

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.2.2 Franchigie e Scoperti

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali franchigie e scoperti come indicato in polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO	
Valore Assicurato	10.000,00
Danno	1.500,00
Danno indennizzabile	1.500,00
Scoperto 10% Minimo 200	200,00 -
Indennizzo	1.300,00

I valori sono espressi in euro

ART. 4.2.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;
b) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

EVENTI SOCIOPOLITICI
(Operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 4.3 EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 4.3.1 Oggetto dell'Assicurazione
Allianz Viva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Eventi Sociopolitici**

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.3.2 Franchigie e Scoperti

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti come indicato in Polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO	
Valore Assicurato	10.000,00
Danno	1.500,00
Danno indennizzabile	1.500,00
Scoperto 10% Minimo 200	200,00 -
Indennizzo	1.300,00

I valori sono espressi in euro

ART. 4.3.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;
b) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
c) causati da atti vandalici.

5. EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CHE COSA È ASSICURATO

5.1 GARANZIE

Ai sensi della presente sezione**, il contraente può attivare le seguenti garanzie:**

- **Eventi Naturali e Catastrofali;**

oppure

- **Eventi Naturali**

Sul contratto sono operanti esclusivamente le garanzie espressamente richiamate in Polizza.

EVENTI NATURALI E CATASTROFALI
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 5.2 EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

ART. 5.2.1 Oggetto dell'Assicurazione

Allianz Viva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Eventi Naturali**

Allagamenti, tempeste di vento, bufere e cose trasportate o fatte crollare dai predetti eventi, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi o bacini, grandine, caduta di alberi, fulmini, frane, smottamenti del terreno, pressione di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrata su una pluralità di enti assicurati o non.

- **Eventi Catastrofali**

Terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.2.2 Franchigie e Scoperti

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti come indicato in Polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO	
Valore Assicurato	10.000,00
Danno	5.000,00
Danno indennizzabile	5.000,00
Scoperto 10% Minimo 200	500,00 -
Indennizzo	4.500,00

I valori sono espressi in euro

ART. 5.2.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:

a) di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
b) di acqua penetrata all'interno dell'Autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso;
c) di bruciature in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 5.3 EVENTI NATURALI

ART. 5.3.1 Oggetto dell'Assicurazione

Allianz Viva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Eventi Naturali**

Allagamenti, tempeste di vento, bufere e cose trasportate o fatte crollare dai predetti eventi, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi o bacini, grandine, caduta di alberi, fulmini, frane, smottamenti del terreno, pressione di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrata su una pluralità di enti assicurati o non.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.3.2 Franchigie e Scoperti

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti come indicato in Polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO	
Valore Assicurato	10.000,00
Danno	1.500,00
Danno indennizzabile	1.500,00
Scoperto 10% Minimo 200	200,00 -
Indennizzo	1.300,00

I valori sono espressi in euro

ART. 5.3.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:

a) di fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità catastrofali: terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche;
b) di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
c) di acqua penetrata all'interno dell'Autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso;
d) di bruciature in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

6. KASKO

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Allianz Viva indennizza l'Assicurato, indipendentemente dalla responsabilità del Conducente, per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a -seguito, **alternativamente**, di:

- **KASKO TOTALE**
  Collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli mobili o fissi, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada, urto con pedoni, biciclette e animali.

oppure

- **COLLISIONE**
  Collisione con veicoli identificati, urto con pedoni e biciclette.

oppure

- **URTO CON ANIMALI**

oppure

- **COLLISIONE E URTO CON ANIMALI**
  Collisione con veicoli identificati, urto con pedoni, biciclette e animali.

a seconda di quanto espressamente indicato in Polizza.
Sul singolo contratto sono operanti esclusivamente le garanzie espressamente richiamate in Polizza.

ART. 6.2 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Allianz Viva rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Conducente dell'Autovettura debitamente autorizzato dall'Assicurato alla guida, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART. 6.3 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti come indicato in polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO	
Valore Assicurato	10.000,00
Danno	5.000,00
Danno indennizzabile	5.000,00
Scoperto 10% Minimo 200	500,00 -
Indennizzo	4.500,00

I valori sono espressi in euro

ART. 6.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;

b) verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

c) verificatisi durante la guida dell'Autovettura da parte di Conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione di Autovettura guidata da Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;

d) verificatisi durante la guida dell'Autovettura da parte di Conducente in stato di ebbrezza (salvo che sia operante la condizione facoltativa per la responsabilità civile "Protezione Rivalsa") o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;

e) in caso di utilizzo dell'Autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla Circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada);
f) verificatisi durante la Circolazione abusiva dell'Autovettura a seguito di Furto;
g) alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria in assenza di altri danni indennizzabili a termini di Polizza.

7. INFORTUNI

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

7.1 GARANZIE
Ai sensi della presente sezione**, il contraente può attivare le seguenti garanzie:**

- **Morte;**
- **Invalidità Permanente;**
- **Spese di cura (solo se in aggiunta a Morte e Invalidità Permanente).**

Sul contratto sono operanti le garanzie esclusivamente espressamente richiamate in Polizza.

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 7.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Allianz Viva assicura gli infortuni subiti dal Conducente dell'Autovettura:

- occorsi durante la Circolazione;
- derivanti dalle operazioni rese necessarie per la ripresa della marcia a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la Circolazione stessa;
- occorsi durante la salita e la discesa dall'Autovettura e durante la chiusura e/o apertura degli sportelli dell'Autovettura stessa.

ART. 7.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Allianz Viva corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

ART. 7.4 MORTE

Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'Infortunio è avvenuto, Allianz Viva liquida agli eredi in parti uguali la Somma assicurata per il caso di morte, salvo quanto previsto al successivo Art. 7.7 "Cumulo di indennità - Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in ca so di morte".

ART. 7.5 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa dovesse verificarsi - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla Somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai Valori e ai criteri della tabella alla sezione 13 Tabelle Art. 13.3.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato Sinistro e viceversa.

In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il Valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla Somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il Valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento ai Valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

ART. 7.6 SPESE DI CURA

Allianz Viva rimborsa le spese di cura sostenute dall'Assicurato, e non coperte da altre

Assicurazioni private o sociali, per:

- prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche;
- esami diagnostici e di laboratorio resi indispensabili dall'Infortunio;
- uso di sale operatorie e di materiali d'intervento;
- terapie fisiche effettuate durante il ricovero ospedaliero;
- rette di degenza in ospedale o clinica;
- spese per il trasporto con ambulanza delle persone assicurate in ospedale o clinica.

La domanda per il rimborso delle spese di cura deve essere accompagnata dalle ricevute originali di quanto pagato e deve essere presentata entro un mese dal termine della cura medica o del ricovero.

Se, pur usufruendone, una parte delle spese rimanga a carico dell'Assicurato la garanzia vale, nei limiti convenuti, per l'eccedenza di spesa non coperta dall'Assistenza sociale.
In caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, qualora le spese relative sia no poste integralmente a carico del servizio sanitario nazionale e la garanzia di cui al presente articolo non venga quindi a essere assolutamente impegnata, All ianz Viva corrisponde all'Assicurato, per ciascun giorno di comprovata degenza nell'istituto, in sostituzione del rimborso delle spese di cura, una indennità giorn aliera pari all'1% della Somma assicurata a suo favore per tale titolo e per un m assimo di 60 giorni per evento. A questi effetti il primo e l'ultimo giorno di degen za si considerano come un unico giorno.

ART. 7.7 CUMULO DI INDENNITÀ - Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte.
L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo l'Assicurato dovesse morire, Allianz Viva corrisponde agli eredi, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chieda il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'Infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, Allianz Viva, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi:

- l'importo già concordato

  oppure, in mancanza,

- l'importo offerto

oppure, se non vi è ancora stata l'offerta

- l'importo oggettivamente determinabile da Allianz Viva con le modalità e nei termini stabiliti dalla Garanzia 7.5 Invalidità Permanente. A tal fine, andrà fornita ad Allianz Viva la documentazione attestante la stabilizzazione in vita dei postumi permanenti invalidanti, corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica e, in caso di ricovero, la cartella clinica.

Al fine di individuare con certezza gli eredi, gli stessi, dovranno fornire ad Allianz Viva:

- **certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;**

- **nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Allianz Viva dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace;**

- **eventuale ulteriore documentazione, se necessaria, per la corretta identificazione degli aventi diritto.**

ART. 7.8 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Allianz Viva rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto a ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'Infortunio per le prestazioni effettuate in forza della presente assicurazione.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART. 7.9 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, qualora le lesioni prodotte dall'Infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
b) verificatisi durante la guida dell'Autovettura da parte di Conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione dell'Autovettura guidata da Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
c) avvenuti quando l'Autovettura sia condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
d) avvenuti quando l'Autovettura non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di Circolazione;
e) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
f) occorsi in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
g) verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
h) avvenuti in caso di utilizzo dell'Autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla Circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada).

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 7.10 TABELLA INAIL

La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall'art. 7.5 si intende sostituita con quella di cui all'allegato n.1 al D.P.R. n.1124 del 30/6/1965 e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente Contratto.

8. TUTELA LEGALE

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Allianz Viva presta il servizio di Tutela Legale tramite

Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale
con sede in Piazza Tre Torri, 3
20145 Milano

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

ART. 8.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza

Esclusioni: quanto derivante da vincoli di solidarietà

- conseguenti ad una Transazione autorizzata da Allianz S.p.A., comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da Allianz S.p.A.**;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei

limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, **in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante**, Allianz Viva assicura:

- le spese per l'Assistenza di un interprete

  Limite massimo di 10 ore lavorative;

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento

  Limite massimo di 1.100,00 euro;

- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente

  Limite massimo di 11.000,00 euro.
  L'importo della cauzione è anticipato da parte di Allianz S.p.A. a condizione che sia garantita a Allianz S.p.A. la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. **L'importo anticipato deve essere restituito a Allianz S.p.A. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali, Allianz S.p.A. conteggia gli interessi al tasso legale corrente.** Allianz Viva non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 8.2 AMBITO GARANZIA
L'assicurazione tutela i diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o all'uso dell'Autovettura indicata in Polizza:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per delitto colposo o per Contravvenzione; la garanzia opera anche qualora l'Assicurato sia sottoposto a Procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada), **purché venga accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l.** In caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o a seguito di imputazione per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le **garanzie di Polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in**

giudicato, esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Al verificarsi di tale ipotesi, Allianz S.p.A. rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in Polizza.

c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 200,00 euro

L'assicurazione è inoltre prestata per:

d) il ricorso avverso il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della Circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;

e) ottenere il dissequestro dell'Autovettura rimasta coinvolta in un incidente con terzi;

f) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 8.7 comma b) - Esclusioni, **presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza — Ingiunzione di pagamento di una Somma di denaro quale Sanzione amministrativa.** Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un Incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste alle suddette lettere a) e b), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del Sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;

g) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 8.7 comma b) - Esclusioni, **presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza — Ingiunzione di pagamento di una Somma di denaro quale Sanzione amministrativa, ove la Sanzione amministrativa** non sia connessa a un incidente della Circolazione stradale.

La garanzia è operante con il limite di una denuncia per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'importo della sanzione stessa sia pari o superiore a 100,00 euro.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) operano, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. Nel caso il Contraente sia una società, dette garanzie operano esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la Polizza.

ART. 8.3 PERSONE ASSICURATE

Le persone assicurate sono il Proprietario, il Conducente e i trasportati sull'Autovettura
indicata in Polizza.

ART. 8.4 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, Allianz S.p.A. fornisce un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza, che l'Assicurato potrà richiedere attraverso le seguenti modalità:

- Contattando il proprio intermediario
- Accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it

per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed Assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare
- testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Ricevuta la richiesta di consulenza telefonica Allianz S.p.A. provvederà a contattare in massimo 3 giorni lavorativi l'Assicurato per fornire la consulenza richiesta.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

ART. 8.5 INSORGENZA DEL SINISTRO — OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del Contratto, con eccezione per le controversie contrattuali per le quali la garanzia opera **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del Contratto.**
Se il Contratto è emesso in sostituzione di analogo Contratto precedentemente in essere con Allianz Viva per i medesimi rischi e purché il Contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo Contratto.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di "Invito a presentarsi" (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di "Accompagnamento coattivo" (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Esclusioni: Sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, erano già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione erano già state chieste da uno degli stipulanti.

Le vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano un Sinistro unico a tutti gli effetti.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 8.6 VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie del presente articolo valgono per i sinistri che dovessero verificarsi e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, nelle ipotesi di vertenze contrattuali;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART. 8.7 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dall'art. 8.2 — lettere f) e g);
c) per acquisto di beni mobili registrati;
d) se il Conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida dell'Autovettura secondo la normativa vigente;
e) se il Conducente guidi l'Autovettura con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il Conducente sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
f) se l'Autovettura non sia coperta da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e/o aggiornamenti;
g) se l'Autovettura non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di Circolazione.

9. IMPREVISTI

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 9.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per le garanzie sottoriportate i Massimali indicati devono intendersi per Sinistro e per anno assicurativo, **Allianz Viva rimborsa:**

1) PERDITA DELLE CHIAVI

le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'Autovettura e/o di sbloccaggio del sistema Antifurto, per l'eventuale sostituzione delle chiavi, delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema Antifurto.

Limite massimo: 300,00 euro

2) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE O DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

le spese sostenute per l'immatricolazione di una nuova Autovettura o quelle relative al passaggio di proprietà di un'Autovettura usata, in caso di perdita totale dell'Autovettura o l'antieconomicità della sua riparazione.

In caso di Furto della sola targa Allianz Viva rimborsa le spese di reimmatricolazione dell'Autovettura fino ad un massimo di 400,00 euro.

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e inviarne copia ad Allianz Viva.

3) BAGAGLIO

i danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di Incendio o Incidente stradale. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Limite massimo. 400,00 euro
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli e altri Valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare Valore artistico e d'artigianato.

4) SPESE DI RICOVERO DELL'AUTOVETTURA

le spese che l'Assicurato ha sostenuto per il trasporto e la custodia dell'Autovettura, disposto dall'Autorità, in caso di Incendio o Furto totale seguito dal ritrovamento dell'Autovettura.

Limite massimo: 300,00 euro

5) IMPOSTA DI PROPRIETÀ

un indennizzo pari alla quota di imposta di proprietà per il periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla scadenza dell'imposta pagata, in caso di perdita totale dell'Autovettura.

6) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

le spese sostenute per eliminare i danni alla tappezzeria dell'Autovettura e ai vestiti delle persone trasportate e del Conducente, causati dal trasporto di vittime di incidenti stradali a una struttura di soccorso medico. **Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ente che ha effettuato il soccorso.**

Limite massimo: 1.500,00 euro.

7) RIPRISTINO O SOSTITUZIONE DEGLI AIRBAG E PRETENSIONATORI DELLE CINTURE DI SICUREZZA

le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino e/o sostituzione airbag e/o pretensionatori delle cinture di sicurezza montati sull'Autovettura conseguenti ad urto o Incidente stradale oggettivamente riscontrabili.

Limite massimo: 1.500,00 euro.
Esclusi i danni causati da malfunzionamento o da normale usura.

8) REPERIMENTO DEI DOCUMENTI A SEGUITO FURTO TOTALE

le spese sostenute per il reperimento dei documenti richiesti per la liquidazione del Sinistro, in caso di Furto totale dell'Autovettura.

Limite massimo: 200,00 euro.

9) CUSTODIA AUTOVETTURA SEQUESTRATA

le spese sostenute dall'Assicurato per la custodia, nell'attesa di ottenere lo svincolo, dell'Autovettura sequestrata con provvedimento dell'Autorità, in caso di Incidente stradale.

Limite massimo: 200,00 euro.

10) RECUPERO, PARCHEGGIO O RIMESSAGGIO DELL'AUTOVETTURA le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio dell'Autovettura disposto dall'Autorità, in caso di Incendio e Furto dal giorno del ritrovamento del veicolo a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato.

Limite massimo: 300,00 euro.

11) DUPLICATO PATENTE

le spese sostenute dall'Assicurato per ottenere il duplicato della patente, fermo l'obbligo dell'esibizione della denuncia presentata all'Autorità, in caso di Incendio, Furto o smarrimento della stessa. Nel caso il Contraente sia una Società, la garanzia opera esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la Polizza.

Limite massimo: 200,00 euro.

10. CRISTALLI

Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 10.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva assicura **i danni, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi:**

- **ai cristalli dell'Autovettura** (tetto panoramico, parabrezza, lunotto posteriore, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili);
- **ai materiali trasparenti (compreso il plexiglass) del tettuccio apribile o dei finestrini.**

ART. 10.2 CENTRO CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro convenzionato:

- se il cristallo scheggiato viene riparato anziché sostituito, il relativo costo non intacca il massimale previsto per anno assicurativo;
- il pagamento dell'intervento, nel limite della Somma assicurata, è assolto direttamente da Allianz Viva.

Limite massimo: 1.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

L'elenco dei centri convenzionati è disponibile nel sito www.allianzviva.it.

ART. 10.3 CENTRO NON CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro non convenzionato la garanzia è prestata fino ad un massimo di 350,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART. 10.4 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:
a) per le rigature e simili;
b) per i danni ai gruppi ottici o agli specchietti retrovisori interni ed esterni;
c) per i danni causati ad altre parti del Veicolo a seguito della rottura dei cristalli.

11. ASSISTENZA

Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Allianz Viva presta il servizio di Assistenza tramite la seguente Centrale Operativa

AWP P&C S.A. Rappresentanza generale per l'Italia
Viale Brenta 32 – 20139 Milano

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:
- **Linea Verde 800 820 137**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26609 222**

indicando con precisione:
- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

Sono previste tre Forme di Assistenza:

- **SAFE DRIVE EXTRA — abbinata alla Safe Drive Box**
- **BATTERY PLUS — abbinata alla Battery Box**
- **BATTERY STANDARD — abbinata alla Battery Box**

ART. 11.1 PRESTAZIONI VALIDE PER TUTTE LE FORME DI ASSISTENZA

Art. 11.1.1 Depannage o traino

Le seguenti prestazioni sono operanti:

- **per Battery Standard a seguito di Incidente stradale;**
- **per Safe Drive Extra e Battery Plus a seguito di Incidente stradale, furto, atto vandalico, evento sociopolitico, evento naturale, evento catastrofale o guasto da qualsiasi causa determinato all'Autovettura.**

La Centrale Operativa, qualora l'Autovettura a seguito di Incidente stradale o Sinistro, sia danneggiata in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, provvede a inviare un'Officina Mobile per l'eventuale riparazione sul posto oppure un mezzo di soccorso per trainarla al più vicino punto di assistenza della casa automobilistica di appartenenza o, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina.

L'officina deve essere situata entro un raggio di 50 chilometri.
Limite massimo: 350,00 euro per ogni Sinistro.

Qualora si riscontri l'impossibilità di portare l'Autovettura presso una delle suddette strutture, la stessa sarà ricoverata una notte in un deposito; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo. Le spese di deposito restano a carico della Centrale Operativa. Il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso restano a carico dell'Assicurato.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

Art. 11.1.2 Emergenza

Qualora la Box, in caso di Incidente stradale, rilevi un impatto con accelerazione o decelerazione di entità superiore a 4g, invia un segnale automatico di allarme alla Centrale Operativa che provvede a contattare prontamente l'Assicurato tramite la Safe Drive Box (se presente il dispositivo elettronico sul parabrezza dell'auto) oppure tramite il telefono cellulare indicato nel contratto di comodato d'uso con Octo Telematics Italia s.p.A., al fine di verificare la necessità di assistenza.

In caso di mancata risposta da parte dell'Assicurato la Centrale Operativa riproverà nei successivi 10 minuti e, se dovesse persistere l'impossibilità a stabilire un contatto e i dati trasmessi dalla Box indicassero che l'Autovettura non si sia rimessa in moto dopo l'Incidente stradale, la Centrale Operativa provvederà a inviare sul luogo un mezzo di assistenza.

Il servizio di telesoccorso con localizzazione automatica GPS, prestato a mezzo dell'impianto satellitare di bordo, attivato dalla BOX, non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

11.2 PRESTAZIONI VALIDE PER LE FORME DI ASSISTENZA SAFE DRIVE EXTRA E BATTERY PLUS

ART. 11.2.1 Recupero Difficoltoso

La Centrale Operativa, qualora l'Autovettura sia uscita dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterla in condizioni di essere trainata, provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendo a proprio carico il costo.

Limite massimo: 500,00 euro per ogni Sinistro.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

ART. 11.2.2 Foratura E Cambio Di Uno O Più Pneumatici

La Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dei pneumatici in caso di foratura degli stessi (degonfiamento e/o distruzione, Scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura tale da renderli inutilizzabili in condizioni di piena sicurezza).

Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

ART. 11.2.3 Errato o mancato rifornimento di carburante

La Centrale Operativa, a seguito di esaurimento del carburante dell'Autovettura, provvede all'invio di un proprio incaricato con mezzo idoneo, per procedere al rifornimento, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera.
Il costo del carburante resta interamente a carico dell'Assicurato.
Qualora l'Autovettura venga erroneamente rifornita con carburante non idoneo, la Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per trainare l'Autovettura, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina.

L'officina deve essere situata entro un raggio di 50 chilometri. Limite massimo: 350,00 euro per ogni evento.

Qualora si riscontri l'impossibilità di portare l'Autovettura presso una delle suddette strutture, la stessa sarà ricoverata una notte in un deposito; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo. Le spese di deposito restano a carico di Allianz Viva.

ART. 11.2.4 Montaggio catene da neve

La Centrale Operativa, quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di Assistenza, provvede ad inviare un proprio incaricato per procedere al montaggio delle catene da neve in dotazione all'Autovettura.

Limite massimo: un (1) intervento per annualità assicurativa.

ART. 11.2.5 Taxi

La Centrale Operativa, qualora a seguito di Sinistro l'Autovettura sia inutilizzabile, mette a disposizione del Conducente e dei trasportati un taxi per consentire loro di rientrare nella propria abitazione o in hotel.

La garanzia opera solo nel territorio italiano, ad oltre 50 chilometri dal Comune di residenza dell'Assicurato e con un massimo di 200,00 euro per ogni evento.

ART. 11.2.6 Pernottamento in Hotel

La Centrale Operativa riserva presso un hotel, il più vicino possibile al luogo del Sinistro o di riparazione dell'Autovettura, le camere necessarie con trattamento di pernottamento e prima colazione qualora, in conseguenza di Sinistro, l'Autovettura resti inutilizzabile e:

- la riparazione comporti almeno 8 ore di manodopera certificata da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa;
- una delle persone coinvolte occupanti l'Autovettura venga ricoverata in ospedale e le altre intendano rimanere ad assisterlo.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico, le spese relative:

- al pernottamento nelle prime tre notti successive al verificarsi dell'incidente, con un massimo di 100,00 euro al giorno per un periodo massimo di 3 giorni
- al trasferimento dell'Assicurato dal luogo del Sinistro o di riparazione dell'Autovettura all'hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni.

Limite massimo: 350,00 euro per ogni evento.
In assenza di documentazione comprovante lo stato dell'Autovettura e qualora l'incidente occorra nelle ore notturne fra le 20:00 e le 7:00, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato terrà a proprio carico i costi relativi ad una notte di pernottamento con un massimo di 100,00 euro; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo con un massimo di 200,00 euro.
La Centrale Operativa si riserva comunque la facoltà di richiedere a posteriori la documentazione comprovante lo stato di impossibilità di utilizzo dell'Autovettura. La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 11.2.7 Demolizione

La Centrale Operativa organizza il recupero dell'Autovettura mediante carro attrezzi

- la sua demolizione qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni vigenti debba procedere alla cancellazione al PRA e alla successiva demolizione dell'Autovettura.

L'Assicurato deve fornire, al momento della consegna dell'Autovettura, la seguente documentazione:

- **carta di Circolazione in originale;**
- **foglio complementare o certificato di proprietà in originale;**

- **targhe dell'Autovettura.**

In caso di mancanza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve consegnare:

- **originale della denuncia sostitutiva e il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti;**
- **copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA;**
- **codice fiscale;**
- **documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA o del Locatario (fotocopia carta d'identità o equivalente);**
- **documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna dell'Autovettura, qualora questo sia diverso dall'intestatario al PRA o del Locatario (fotocopia).**

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione dell'Autovettura, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione dell'Autovettura entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i suddetti documenti. Il demolitore convenzionato prende in carico l'Autovettura, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico dell'Autovettura e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invia al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che l'Autovettura viene demolita in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese relative al recupero dell'Autovettura con carro attrezzi, alla cancellazione al PRA e alla demolizione.

Gli eventuali costi di deposito dell'Autovettura rimangono a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al loro pagamento.
La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 11.2.8 Autovettura sostitutiva

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato (purché quest'ultimo disponga dei requisiti di pagamento previsti dalle stazioni di autonoleggio), in caso di Sinistro a seguito del quale l'Autovettura sia inutilizzabile e la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera certificate in via anticipata da officine autorizzate secondo i tempari delle case costruttrici, presso una stazione di autonoleggio convenzionata e negli orari di apertura della stessa, un'Autovettura a noleggio di pari categoria, se disponibile.

Limite massimo: per un periodo pari al tempo necessario per la riparazione e comunque per un massimo di 7 giorni.
Non sono considerati i tempi necessari al reperimento dei pezzi di ricambio.
Rimangono a carico dell'Assicurato i costi per le Assicurazioni facoltative offerte dalle case di autonoleggio, i pedaggi in genere, le spese del carburante e l'eventuale numero di giorni di noleggio eccedenti quelli concessi, che devono comunque essere autorizzati dalla Centrale Operativa.
La garanzia non è operante qualora l'Autovettura sia sottoposta all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione.
La garanzia è prestata con il limite di due volte durante l'anno assicurativo. La garanzia opera solo nel territorio italiano.

In caso di Furto dell'Autovettura, l'Assicurato deve inviare alla Centrale Operativa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

ART. 11.2.9 Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali trasportati alla loro residenza in Italia, o consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, in caso di Sinistro a seguito del quale l'Autovettura sia immobilizzata all'estero e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera o in caso di Furto dell'Autovettura stessa.
Il ritorno o il proseguimento del viaggio è effettuato in aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con altro mezzo alternativo concordato con la Centrale Operativa.
Allianz Viva tiene a proprio carico le spese sostenute per il biglietto.

Limite massimo di 1.000,00 euro per ogni evento.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.2.10 Rimpatrio Autovettura
La Centrale Operativa, in caso di Sinistro avvenuto all'estero, qualora l'Autovettura subisca danni che non consentano la prosecuzione del viaggio e richiedano un tempo di riparazione superiore a 36 ore lavorative, dopo aver preso contatto con il deposito, incarica un trasportatore di sua fiducia per rimpatriarla dal luogo del Sinistro al deposito preventivamente segnalato, tenendo a suo carico le spese relative, comprese quelle di custodia dell'Autovettura per il periodo intercorrente tra la richiesta di rimpatrio e il ritiro dell'Autovettura da parte dell'autotrasportatore.
I costi di riconsegna sono a carico di Allianz Viva e non potranno comunque superare il Valore commerciale, determinato in Italia, dell'Autovettura, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.2.11 Trasporto Autovettura

La Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto dell'Autovettura fino all'officina più vicina all'abitazione o alla meta di destinazione in Italia, qualora in caso di Sinistro avvenuto in Italia l'Autovettura risulti danneggiata in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera.
Allianz Viva tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto

  Limite massimo: 400,00 euro per ogni Sinistro

- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'Assicurato contatta la Centrale Operativa segnalando il Sinistro e il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero dell'Autovettura.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 11.2.12 Biglietto di viaggio per recupero dell'Autovettura ritrovata dopo il Furto

Qualora l'Autovettura in precedenza rubata venga ritrovata ad oltre 100 chilometri dalla residenza del Proprietario, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di treno prima classe per andare a recuperare l'Autovettura stessa.

ART. 11.2.13 Rientro Sanitario

La Centrale Operativa organizza il trasporto urgente dell'Assicurato e dei trasportati ad un centro ospedaliero, qualora a seguito di incidente i Medici della Centrale stessa, anche in collaborazione con il Medico curante o chi abbia prestato le prime cure, lo valutino necessario. Allianz Viva tiene a proprio carico i costi sostenuti per il trasporto ritenuto più idoneo dai Medici intervenuti nel soccorso (aereo di linea, ambulanza, treno o altro).

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.2.14 Invio di Pezzi di Ricambio

La Centrale Operativa provvede a inviare i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'Autovettura, qualora questi non possano essere reperiti sul luogo del Sinistro. L'invio dei suddetti pezzi avviene col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. Allianz Viva tiene a proprio carico tutti i costi, tranne quelli dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali che rimangono a carico dell'Assicurato.

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio necessario all'Autovettura è messo
a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.2.15 Recupero Autovettura / Abbandono Legale

La Centrale Operativa, se l'Assicurato non abbia usufruito della garanzia di "Rimpatrio Autovettura", organizza il viaggio in treno (prima classe) o con aereo di linea (classe turistica) dell'Assicurato o di una persona da lui designata per il recupero dell'Autovettura dopo le riparazioni in loco. Allianz Viva tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.
In alternativa, qualora il Valore commerciale dell'Autovettura dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con l'Assicurato, provvede al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.2.16 Anticipo denaro

La Centrale Operativa, qualora l'Autovettura necessiti di riparazioni (anche temporanee) a seguito di Sinistro, e nel caso il Conducente non vi possa provvedere, paga direttamente le relative spese.

Limite massimo di 500,00 per ogni evento.
La prestazione non è operante qualora non si sia in grado di fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.2.17 Viaggio di un Familiare

La Centrale Operativa, a seguito di Infortunio dell'Assicurato e conseguente ricovero in ospedale per un periodo superiore a 5 giorni, organizza:

- il viaggio di andata e ritorno di un familiare residente in Italia, che desideri recarsi ad assistere il degente;
- il soggiorno del familiare in un hotel, il più vicino possibile al luogo del ricovero, con trattamento di pernottamento e prima colazione. L'hotel sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che il familiare non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del ricovero.

Allianz Viva tiene a proprio carico le spese relative:

- al viaggio di andata e ritorno;
- alle prime tre notti di soggiorno in hotel;
- ai trasferimenti da e per l'ospedale, organizzati dalla Centrale, per un periodo massimo di 3 giorni, con un massimo di 100€ al giorno.

La garanzia opera a oltre 50 chilometri dal Comune di residenza dell'infortunato.

ART. 11.2.18 Invio di un autista

La Centrale Operativa, qualora in seguito a Sinistro l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida dell'Autovettura, oppure la sua patente di guida venga rubata, smarrita o ritirata da parte di un'Autorità, mette a disposizione un autista professionista per riportare l'Autovettura fino al luogo di residenza del Proprietario o per proseguire il viaggio sino alla destinazione programmata, secondo il percorso più breve.

Tale garanzia è prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sia in grado ed

abilitato a guidare l'Autovettura.

Allianz Viva tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.

Restano, in ogni caso, a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e agli eventuali pedaggi autostradali.

ART. 11.2.19 Anticipo Cauzioni

La Centrale Operativa in caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale, nel quale sia stata coinvolta l'Autovettura, e qualora l'Assicurato non possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione civile o penale.

Limite massimo di 8.000,00 euro per ogni evento.
La Centrale Operativa, in questo caso, opera dietro la fornitura di adeguate garanzie di restituzione di tale anticipo che deve essere rimborsato non oltre 30 giorni dal rientro dell'Assicurato al proprio domicilio.

ART. 11.2.20 Trasporto salma

La Centrale Operativa provvede a sue spese, in caso di decesso dell'Assicurato o dei trasportati a seguito di Incidente stradale, all'adempimento di tutte le formalità, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia.

Inoltre, qualora sia stato preventivamente espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede a sue spese.

ART. 11.2.21 Interprete a disposizione

La Centrale Operativa mette a disposizione un interprete, assumendone i costi, in caso di fermo o di arresto a seguito di Incidente stradale nel quale sia stata coinvolta l'Autovettura, l'Assicurato sia in difficoltà a comunicare nella lingua locale

Limite massimo: 1.100,00 euro per ogni evento.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.2.22 Informazioni e consigli telefonici

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire in Italia (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 18:00 - esclusi i giorni festivi infrasettimanali) informazioni e consigli telefonici su:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- condizioni atmosferiche sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni sulle normative RCA, imposta di proprietà, patente di guida, carta di Circolazione; informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di Sinistro (modulo Blu o Cai) e indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti l'Autovettura;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti.

ART. 11.2.23 Trasmissioni di messaggi urgenti dall'estero

La Centrale Operativa provvede a comunicare un messaggio al destinatario qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia.

ART. 11.3 PRESTAZIONE VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMA DI ASSISTENZA SAFE DRIVE EXTRA

ART. 11.3.1 Pulsante emergenza e servizi vivavoce

Il servizio permette, attraverso il pulsante emergenza presente sulla Safe Drive Box, l'avvio di una chiamata e la comunicazione direttamente dal veicolo con la Centrale Operativa e, in caso di bisogno o pericolo, di richiedere un immediato soccorso secondo quanto previsto dal contratto assicurativo. Il dispositivo vivavoce funziona anche a quadro Veicolo spento purché la batteria del Veicolo o quella del dispositivo siano cariche. Il servizio di assistenza è operativo 24 ore su 24, per ogni giorno dell'anno. Rimane ferma comunque per l'Assicurato la possibilità di prendere contatto con la Centrale Operativa di Assistenza anche tramite il telefono. L'Assicurato prende atto che l'utilizzo ingiustificato di tale servizio può comportare, qualora ne ricorrano le condizioni, la responsabilità per procurato allarme (art. 658 c.p.), nonché l'addebito da parte di Aviva di tutte le spese eventualmente sostenute.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 11.4 ESCLUSIONI (VALIDE PER TUTTE LE FORME DI ASSISTENZA)

Premesso che, in ogni caso, le garanzie non sono operanti se gli interventi non siano stati preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, resta inteso che le prestazioni dell'Assistenza non sono fornite:

a) per fatti derivanti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
b) per i sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, invasioni, occupazioni militari;
c) per i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) per i sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, terremoti, maremoti, tsunami, uragani e alluvioni;
e) per i sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
f) per i danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore;
g) limitatamente alla prestazione "Auto sostitutiva" qualora l'Autovettura sia sottoposta all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione;
h) limitatamente alla prestazione "Trasporto salma" qualora le spese riguardino cerimonie funebri e inumazione;
i) se sussiste dolo da parte dell'Assicurato;
j) in caso di utilizzo dell'Autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla Circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada); qualora ('indisponibilità dell'Autovettura sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente Contratto.

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Il miglioramento della sicurezza stradale deve rappresentare, a tutti i livelli, una delle finalità centrali in tema di mobilità.
È indispensabile assumere un atteggiamento di guida consapevole e attenta che si realizza attraverso l'uso corretto e costante degli strumenti di sicurezza e il rispetto delle norme di Circolazione previste dal Codice della Strada.
Questa è la base essenziale per garantire una maggior protezione dell'incolumità fisica: un comportamento a rischio assume, infatti, un ruolo determinante nella quasi totalità degli incidenti stradali.
Si consiglia:

- l'uso corretto delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti del Veicolo;
- l'uso corretto dei seggiolini omologati per i bambini;
- di evitare l'uso di bevande alcoliche e stupefacenti;
- di evitare gli eccessi di velocità e una condotta di guida spericolata;
- di evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida senza utilizzare il dispositivo viva-voce;
- la massima concentrazione durante la Circolazione evitando gesti o manovre che possano distrarre il Conducente (ad esempio fumare o maneggiare l'impianto audiofonovisivo);
- di tenere basso il volume dell'impianto stereo;
- di portare a bordo del Veicolo un numero di persone non superiore a quello consentito dalla carta di Circolazione;
- di rispettare le distanze di sicurezza con il veicolo che precede;
- di guidare con maggiore prudenza quando le condizioni di visibilità sono precarie (di notte, durante un temporale, con la nebbia);
- di provvedere a una manutenzione periodica verificando tutti i livelli di sicurezza del proprio Veicolo.

12. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 12.1 RESPONSABILITÀ CIVILE

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA

Art. 12.1.1 Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente
all'Intermediario oppure ad Allianz Viva:

- **telefonando al numero Verde 800.88.55.00;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.**
- **accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it.**

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle Parti coinvolte nell'Incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro".

Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione Sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due Parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A richiesta da Allianz Viva devono essere prodotti in copia:

- **carta di Circolazione e certificato di proprietà dell'Autovettura;**
- **patente del Conducente.**

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Allianz Viva ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto[4] .

[4] Articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 12.1.2 Gestione delle vertenze
Allianz Viva assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Allianz Viva non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

Art. 12.2 INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI,EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, EVENTI CATASTROFALI E KASKO

Art. 12.2.1 Denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze, oppure da Allianz Viva:

- **telefonando al numero Verde 800.88.55.00;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.**
- **accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it.**

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al Sinistro.
Nei casi di Incendio, Furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia ad Allianz Viva.
Nel caso di Furto totale all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Art. 12.2.2 Riparazioni o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate Allianz Viva ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'Autovettura, purché manifesti tale volontà entro il termine di 15 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro o dal ritrovamento dell'Autovettura. Allianz Viva ha altresì facoltà di sostituire l'Autovettura invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà della stessa.
L'Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'Autovettura nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di Allianz Viva nei termini di cui sopra.

Art. 12.2.3 Valore dell'autovettura al momento del sinistro

Il Valore dell'Autovettura è rilevato dalla rivista "Quattroruote" riferita al mese in cui si è verificato il Sinistro o del valore d'acquisto (con idonea documentazione). Nel caso non sia presente l'Autovettura su "Quattroruote", si utilizza l'"Eurotax giallo". Nel caso in cui l'Autovettura non sia quotata dalle suddette pubblicazioni, il Valore viene determinato con riferimento a quello di mercato al momento del Sinistro. In caso di danno totale, l'indennizzo viene liquidato sulla base del Valore riferito all'ultimo adeguamento oppure del Valore Assicurato purché quest'ultimo non sia superiore a quello riportato sulla rivista, e se assicurato a prezzo d'acquisto non si applica la regola proporzionale fino al raggiungimento del valore commerciale.

ESEMPIO ASSICURAZIONE SU BASE VALORE D'ACQUISTO

Valore commerciale:	25.000,00
Valore d'acquisto:	20.000,00
Valore assicurato:	20.000,00 (valore d'acquisto)

Danno totale

Valore commerciale, sulla base della rivista Quattroruote, al momento del sinistro: 22.000,00

Danno indennizzabile: 20.000,00 (senza applicazione della regola proporzionale)

I valori sono espressi in euro

Art. 12.2.4 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il Valore che l'Autovettura o sue parti avevano al momento del Sinistro e il Valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro. L'eventuale differenza in eccesso del Valore data dagli accessori e/o audiofonovisivi non di serie, se assicurati, deve risultare dalla Polizza.

Il Valore degli accessori e audiofonovisivi non di serie, se indicati in Polizza, è determinato tenendo conto della data di acquisto dimostrabile da fattura o documento equivalente.

Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della Regola proporzionale che segue.

Se il Valore Assicurato fosse inferiore a quello commerciale al momento del Sinistro, la liquidazione viene effettuata in proporzione al rapporto tra i due Valori; tuttavia se il Valore commerciale al momento del Sinistro non superi il 10% di quello indicato in Polizza non si applica la predetta Regola proporzionale.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che l'importo dell'imposta sia compreso nel Valore Assicurato e che l'Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate all'Autovettura in occasione della riparazione.

Degrado d'uso Sinistro totale
In caso di Sinistro totale la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del Valore Assicurato e senza tener conto del Degrado dell'Autovettura o delle sue parti, se l'evento dannoso dovesse verificarsi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione dell'Autovettura, in qualsiasi Paese essa sia avvenuta.

Degrado d'uso Sinistro parziale
In caso di Sinistro parziale che colpisca l'Autovettura non viene applicato alcun Degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il Sinistro dovesse verificarsi entro 7 anni dalla data di prima immatricolazione, in qualsiasi Paese essa sia awenuta, nei limiti del Valore commerciale dell'Autovettura al momento del Sinistro.

Art. 12.2.5 Scoperti e minimi

Allianz Viva indennizza all'Assicurato la Somma liquidata a termini delle condizioni contrattuali con applicazione dell'eventuale Scoperto e minimo come riportato in Polizza.
In caso di Furto totale dell'Autovettura non si applicano gli eventuali Scoperti previsti purchè sia regolarmente operativo il contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia.

Art. 12.2.6 Carrozzerie convenzionate
Nel caso in cui il veicolo venga riparato presso una carrozzeria convenzionata con Allianz Viva, gli scoperti ed i minimi eventualmente previsti in Polizza non verranno applicati. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito www.allianzviva.it.

Art. 12.2.7 Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12.2.8 Liquidazione dei danni e nomina dei periti
La determinazione dell'ammontare del danno avviene mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Allianz Viva e dall'Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo la scelta, su richiesta anche di una sola delle Parti,

viene effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.
I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il Valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico di Allianz Viva e dell'Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.2.9 Titolarità dei diritti nascenti della polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Allianz Viva. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 12.2.10 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Tuttavia, in caso di Furto totale, tale disposizione è applicata purché siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro.
Allianz Viva in caso di Furto totale ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- **l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA o registri speciali;**
- **la procura notarile a vendere a favore di Allianz Viva stessa;**
- **il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura della Repubblica, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario sulle cause del Sinistro.**

L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

Art. 12.2.11 Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto a informare Allianz Viva non appena abbia notizia del ritrovamento dell'Autovettura odi sue parti.

In caso di recupero che avvenga prima del pagamento dell'indennizzo Allianz Viva risponde soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del Furto.
In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato autorizza Allianz Viva a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato è ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di conservare quanto fosse recuperato: in questo caso si procede a una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 12.2.8 e si effettua il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

ART. 12.2.12 Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina
Il Servizio, prestato direttamente da Octo Telematics Italia S. r.l., decorre contestualmente
all'attivazione della Box ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.
Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo il Contraente deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da Octo (dall'Italia: Numero Verde 800.66.24.24; dall'estero: Numero +39.0522.18.45.902).
Il Contraente deve inviare appena possibile alla sala operativa copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.
Al Contraente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità competenti.
Qualora le stesse ritrovano il veicolo sarà cura della sala operativa di sicurezza darne comunicazione al Contraente.
Il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme Furto, per annullare la richiesta di intervento.
La mancata comunicazione può comportare la responsabilità del Contraente e Octo Telematics potrà addebitargli le spese eventualmente sostenute.
L'erogazione del servizio è sospesa in caso di inserimento in manutenzione della Box e nel caso di risoluzione, sospensione o annullamento del contratto assicurativo o della singola garanzia "Furto".

Art. 12.3 INFORTUNI

Art. 12.3.1 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi
La denuncia del Sinistro con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente
l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità oppure ad Allianz Viva:
- **telefonando al numero Verde 800.88.55.00;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**

- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.**
- **accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it .**

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico ad Allianz Viva. L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici di Allianz Viva e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12.3.2 Controversie e arbitrato irrituale
In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sui criteri di indennizzabilità di cui all'art. 7.3, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo. In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato irrituale, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.3.3 Pagamento dell'indennizzo
Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, Allianz Viva provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni. L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

Art. 12.4 TUTELA LEGALE

Allianz Viva affida la gestione dei sinistri di Tutela Legale a
Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale
con sede in Piazza Tre Torri, 3
20145 Milano

Art. 12.4.1 Denuncia del Sinistro e scelta del legale
Per denunciare un Sinistro, **l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a Allianz S.p.A. attraverso le modalità previste.**

La denuncia di sinistro, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessaria, potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- **Attraverso il proprio intermediario**
- **Accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it.**

Gli esperti di Allianz S.p.A. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, Allianz S.p.A. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a Allianz S.p.A. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a Allianz S.p.A. un legale residente **in una località facente parte del Circondario del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia** – al quale affidare la pratica **per il seguito giudiziale,** qualora il tentativo di bonaria definizione non abbia dato esito positivo.
Qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Allianz S.p.A. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della Somma di 3.000,00 euro. Tale Somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno assicurativo

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con Allianz S.p.A..

Art. 12.4.2 Documenti occorrenti alla prestazione della garanzia
L'Assicurato è tenuto a fornire alla Allianz S.p.A. tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 12.4.3 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, Allianz S.p.A. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a Allianz S.p.A., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, Allianz Viva valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, Allianz Viva trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 12.4.1.

Si conviene inoltre che **per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:**

- **l'Assicurato deve tenere aggiornata Allianz S.p.A. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;**
- **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con Allianz S.p.A., pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con Allianz S.p.A., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;**
- **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di Allianz S.p.A., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di Allianz Viva, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza.** Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da Allianz S.p.A., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. Allianz Viva e Allianz S.p.A. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 12.4.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro – arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e Allianz S.p.A. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio odi un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio, con facoltà di ottenere da Allianz S.p.A. la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte,

qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Allianz S.p.A. stessa, in linea di fatto o di diritto.
In caso di disaccordo, purché prima le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.4.5 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a Allianz S.p.A. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Art. 12.5 IMPREVISTI

Art. 12.5.1 Denuncia del sinistro
La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze allegando la necessaria documentazione oppure ad Allianz Viva:
- **telefonando al numero Verde 800.88.55.00;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.**
- **accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it.**

Art. 12.6 CRISTALLI

Art. 12.6.1 Denuncia del sinistro
Qualora l'Assicurato si rivolga presso un centro convenzionato per la riparazione o sostituzione del cristallo, la relativa denuncia di Sinistro è raccolta direttamente dal centro convenzionato. I riferimenti dei centri convenzionati sono presenti anche nella sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it.
Qualora l'Assicurato non si avvalga di un centro convenzionato, la denuncia, contenente una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesti la spesa sostenuta, deve essere presentata per iscritto ad Allianz Viva:
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.**

Allianz Viva liquida il danno accertato direttamente al Proprietario dell'Autovettura.

Art. 12.7 ASSISTENZA

Art. 12.7.1 Richiesta di assistenza
Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- **Numero Verde 800 820 137**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26609 222**
- **Per Safe Drive Extra anche tramite attivazione del pulsante di emergenza posizionato sulla Safe Drive Box installata sul parabrezza dell'Autovettura.**

indicando con precisione:

- **tipo di Assistenza di cui necessita;**
- **nome, cognome e targa del veicolo;**
- **indirizzo e luogo da cui chiama;**
- **eventuale recapito telefonico;**
- **codice fiscale.**

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio 4
20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.**

13. TABELLE

Art. 13.1 COEFFICIENTI DELLE CLASSI DI MERITO

CLASSI DI MERITO ALLIANZ VIVA	COEFFICIENTI DI PREMIO
1i	0,360
1h	0,360
1g	0,360
1f	0,370
1e	0,390
1d	0,410
1c	0,430
1b	0,450
1a	0,470
1	0,500
2	0,530
3	0,560
4	0,590
5	0,620
6	0,660
7	0,700
8	0,740
9	0,780
10	0,820
11	0,880
12	0,940
13	1,000
14	1,150
15	1,350
16	1,600
17	1,800
18	2,500

Art. 13.2 REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI DI MERITO

CLASSI DI PROVENIENZA	CLASSI DI ASSEGNAZIONE IN BASE Al SINISTRI OSSERVATI				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 o PIÚ SINISTRI
1i	1i	1g	1d	1a	3
1h	1i	1f	1c	1	4
1g	1h	1e	1b	2	5
1f	1g	1d	1a	3	6
1e	1f	1c	1	4	7
1d	1e	1b	2	5	8
1c	1d	1a	3	6	9
1b	1c	1	4	7	10
1a	1b	2	5	8	11
1	1a	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

ART. 13.3 INVALIDITÀ PERMANENTE

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE	DESTRO	SINISTRO
PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE		
di un arto superiore	70%	60%
di una mano o un avambraccio	60%	50%
di un pollice	18%	16%
di un indice	14%	12%
di un medio	8%	6%
di un anulare	8%	6%
di un mignolo	12%	10%
di una falange del pollice	9%	8%
di una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	
di un rene	15%	
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	
ANCHILOSI		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%	
PARALISI COMPLETA		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
dello sciatico popliteo esterno	15%	
AMPUTAZIONE		
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%	
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	

di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
di un piede	40%
di ambedue i piedi	100%
di un alluce	5%
di un altro dito del piede	1%
della falange ungueale dell'alluce	2,5%
SORDITÀ COMPLETA	
di un orecchio	10%
di ambedue gli orecchi	40%
STENOSI NASALE ASSOLUTA	
monolaterale	4%
bilaterale	10%
POSTUMI DI FRATTURA	
scomposta di una costa	1%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra cervicale	12%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra dorsale	5%
somatica con deformazione a cune di12° dorsale	10%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra lombare	10%
di un metamero sacrale	3%
di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
POSTUMI DI UN TRAUMA DISTORSIVO	
cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%

14. GLOSSARIO

Le definizioni del glossario fanno riferimento alle Sezioni con i seguenti riferimenti:

▲ Tutte le sezioni
■ Sezione 8 Tutela legale
◆ Sezione 11 Assistenza

Accessori e apparecchi audiofonovisivi - ▲
Installazioni non estraibili e fissate stabilmente sull'Autovettura, quali ad esempio: cerchi in lega, radio, telefoni, televisori, lettori CD, vivavoce, navigatori satellitari. Questi equipaggiamenti possono essere di serie quando costituiscono la dotazione dell'Autovettura senza alcun supplemento al prezzo di listino oppure non di serie purché documentati da fattura o altro documento equivalente.

Aggravamento del rischio - ▲
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

ANIA - ▲
Associazione che riunisce le principali imprese assicuratrici operanti in Italia.

Antifurto - ▲
Impianto di protezione contro il Furto dell'Autovettura, costituito da un dispositivo elettronico o satellitare.

Arbitrato - ■
Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono
adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato - ▲
Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal Contratto. Negli altri casi, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurato - ◆
Conducente dell'Autovettura ed eventuali passeggeri a titolo gratuito e di cortesia.

Assicurazione - ▲
Insieme delle garanzie prestate tramite il Contratto di assicurazione.

Assistenza stragiudiziale - ■
Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Attestazione dello stato del rischio - ▲
Documento che attesta il numero e la tipologia dei sinistri degli ultimi 5 anni più l'anno corrente e che certifica la Classe di merito CU (Conversione Universale).

Autovettura - ▲
Il veicolo Assicurato, indicato in Polizza. Se non precisato diversamente con il termine Autovettura sono intesi le autovetture a uso privato, promiscuo, noleggio con Conducente, locazione senza Conducente, scuola guida e autotassametri.

Autovettura - ◆
Il veicolo Assicurato, indicato in Polizza.

Allianz S.p.A. - ■
Allianz S.p.A.

Allianz Viva - ▲
Allianz Viva S.p.A..

Azione del fulmine - ▲
Effetto diretto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Bonus/Malus - ▲
Formula tariffaria che assegna al Contratto una delle classi di merito previste in funzione della Sinistrosità riscontrata nel Periodo di osservazione.

Carta Verde - ▲
Documento che attesta l'estensione dell'assicurazione ai danni provocati dalla Circolazione dell'Autovettura in alcuni Paesi esteri, le cui sigle siano indicate (e non barrate) sulla Carta Verde.

Centrale Operativa - ▲
La struttura organizzativa di AWP P&C S.A., in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Certificato di assicurazione - ▲
Documento che attesta la validità e la durata dell'assicurazione.

Circolazione - ▲
Movimento, fermata e sosta dell'Autovettura, comprese tutte le operazioni preliminari e successive.

Classe di merito Allianz Viva - ▲
Classe di merito aziendale assegnata al Contratto sulla base delle norme previste dalla tariffa vigente.

Classe CU (Conversione Universale) - ▲
Parametro di riferimento per garantire comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese assicuratrici che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell'Assicurato.

Codice delle Assicurazioni - ▲
Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo.

Codice veicolo - ▲
Codice con il quale la rivista "Quattroruote" identifica marca, modello, versione, allestimento e Valore dell'Autovettura.

Conducente - ▲
Persona alla guida dell'Autovettura.

Consap - ▲
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici è l'ente che gestisce la Stanza di Compensazione dei sinistri per la responsabilità civile.

Contatore satellitare (di seguito detto anche Box) - ▲

Dispositivo elettronico identificato come Safe Drive Box o Battery Box se installato rispettivamente sul parabrezza o sulla batteria.

Contraente - ▲
Persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto nell'interesse proprio o per conto di chi spetta, assumendone i relativi obblighi.

Contravvenzione - ■
Reato minore che viene punito senza considerare l'elemento della volontà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto sia stato commesso volontariamente o involontariamente. La Contravvenzione viene identificata rispetto al delitto in quanto punita con l'arresto o l'ammenda. Le violazioni al Codice della Strada, impropriamente chiamate "contravvenzioni", sono per la massima parte sanzioni amministrative.

Danno extracontrattuale -
Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone (ad esempio il danno subito nel corso di un Incidente stradale). Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Degrado -
Percentuale di riduzione applicata sulla parte del danno indennizzabile in conseguenza del Sinistro. Tale percentuale corrisponde al rapporto fra la differenza del Valore a nuovo e quello commerciale dell'Autovettura rispetto al Valore a nuovo stesso al momento del Sinistro.

Delitto -
Reato più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o
involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se sia stato commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze siano più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se sia stato commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

Diritto civile -
Complesso di norme che regolano i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale -
Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge civile (vedi alla voce diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività.

Esplosione -
Sviluppo di gas o vapori a elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica
che si autopropaga velocemente.

Familiare convivente - ▲
Componente del Nucleo familiare del Proprietario dell'Autovettura avente la stessa residenza così come evidenziato dallo stato di famiglia.

Franchigia - ▲
Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Fatto illecito - ■
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Furto - ▲
Reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o altri. Al Furto è sempre parificata anche la rapina intendendo per tale la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

Incendio - ▲
Combustione, con sviluppo di fiamma, dell'Autovettura che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente stradale - ◆
Uno dei seguenti eventi in cui è coinvolta l'Autovettura: tamponamento, urto, investimento, fuoriuscita dalla sede stradale.

Indennizzo/indennità - ▲
Somma che Allianz Viva eroga all'Assicurato o al beneficiario in caso di Sinistro.

Infortunio - ▲
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili connesso alla Circolazione dell'Autovettura.

Insorgenza del Sinistro - ■
Momento nel quale inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto.
Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione tutela legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se il comportamento contestato sia continuato, si prende in considerazione la prima violazione.
Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di Procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato;

- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Intermediario - ▲
Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta Assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

IVASS - ▲
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (già ISVAP) è l'ente che opera per garantire
la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Leasing - ▲
Contratto di locazione mediante il quale una società di leasing fornisce la disponibilità di un'Autovettura dietro il pagamento di un canone periodico.

Locatario - ▲
Utilizzatore dell'Autovettura affidatagli in locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di Circolazione.

Massimali, Capitali, Valori, Somma - ▲
Importi che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del Risarcimento contrattualmente stabilito.

Nucleo familiare - ▲
Persone conviventi con il Proprietario dell'Autovettura riportati nello stato di famiglia.

Octo Telematics Italia S.r.l. - ▲
Società che gestisce i dati relativi alla Box.

Oneri fiscali - ■
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.) a carico dell'Assicurato.

Parti - ▲
Soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Allianz Viva.

Periodo di assicurazione - ▲
Periodo per il quale è pattuita la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.

Periodo di osservazione - ▲
Periodo durante il quale Allianz Viva determina la Classe di merito da attribuire per l'anno successivo sulla base dell'applicazione delle regole evolutive.

Polizza o Contratto - ▲
Documento che prova l'assicurazione.

PRA - ▲
Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - ▲
Somma dovuta dal Contraente ad Allianz Viva.

Procedimento penale - ■
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che è notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Proprietario - ▲
Intestatario al PRA, Locatario o chi possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Nel caso di Autovettura in leasing, il Locatario è parificato al Proprietario.

Quattroruote - ▲
Rivista pubblicata dall'Editoriale Domus per autovetture e fuoristrada da cui si desume il prezzo di listino.

Reato - ■
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti secondo il tipo di pena prevista dalla legge.

Regola proporzionale - ▲
Regola per cui se l'assicurazione copre solo una parte del Valore che la cosa assicurata aveva al tempo del Sinistro, l'assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Risarcimento - ▲
Somma corrisposta ad Allianz Viva al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento Diretto - ▲
Procedura, in vigore dal r febbraio 2007 (per i sinistri subiti senza colpa o con colpa parziale, con danni all'Autovettura o lesioni di lieve entità), che consente all'automobilista leso di chiedere il pagamento direttamente alla propria Assicurazione, invece che a quella del responsabile del Sinistro.

Rischio - ▲
Probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa - ▲
Diritto che Allianz Viva ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse Assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto odi clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

Sanzione amministrativa - ■
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati. Può colpire sia le persone fisiche sia quelle giuridiche.

Può consistere nel pagamento di una Somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituiti pubblici. La competenza a comminare la Sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi è inflitta dall'Autorità Giudiziaria.

Scoperto - ▲
Percentuale della Somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio - ▲
Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccessiva pressione.

Settori tariffari - ▲
Settore I - autovetture (a uso privato o promiscuo, noleggio con Conducente, locazione senza Conducente, noleggio a lungo termine, scuola guida)

Settore II - autotassametri.

Sinistro - ▲ ■
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro - ◆
Incidente stradale, Incendio, Furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali o guasto da qualsiasi causa determinato all'Autovettura.

Sinistro con responsabilità paritaria - ▲
Sinistro pagato parzialmente, per il quale sia stato accertato un concorso di colpa con attribuzione all'Assicurato di una percentuale di responsabilità pari a quella di uno o più conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.

Sinistro con responsabilità principale - ▲
Sinistro pagato, totalmente o parzialmente, per il quale sia stata accertata una responsabilità esclusiva dell'Assicurato o, in caso di concorso di colpa, una sua quota di responsabilità superiore a quella dei conducenti di ogni altro veicolo coinvolto nel Sinistro.

Sinistro senza seguito - ▲
Sinistro per il quale non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di Risarcimento o di indennizzo.

Spese di giustizia - ■
Spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce diritto penale).

Spese di soccombenza - ■
Spese che la Parte che perde una causa civile deve pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese debbano essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce diritto civile).

Spese peritali - ■
Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. — Consulente Tecnico d'Ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Stanza di Compensazione - ▲
Istituita presso la Consap, gestisce le regolazioni contabili tra le imprese assicuratrici in merito alla convenzione per il Risarcimento diretto in caso di Sinistro di responsabilità civile.
La Stanza di Compensazione provvede, su richiesta dell'Assicurato, a comunicare l'ammontare dei sinistri liquidati che possono essere rimborsati alla stessa.

Transazione - ■
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Valore a nuovo - ▲
Prezzo di listino dell'Autovettura pubblicato su Quattroruote, comprensivo degli eventuali accessori e apparecchi audiofonovisivi.

Valore commerciale - ▲
Valore dell'Autovettura determinato considerando il suo deprezzamento in funzione dell'anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori.

Vertenza contrattuale - ■
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

DEFINIZIONI

"Accelerometro": dispositivo elettronico all'interno del contatore satellitare che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato;
"Canone": corrispettivo a carico dell'Impresa;
"Centro Servizi Octo Telematics": (per brevità solo **Centro Servizi**): insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalla Società che ricevono i dati personali dei Contraenti;
"Comodato": contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile;
"Contatore satellitare (di seguito detto anche Box)": dispositivo elettronico, omologato secondo le Direttive Europee CE95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494;
"Contraente": chi sottoscrive il presente contratto;
"Contratto accessorio": contratto regolato dalle presenti Condizioni Generali e causalmente collegato al contratto assicurativo;
"Contratto Octo Telematics Italia" (per brevità solo "contratto"): documento sottoscritto dalle parti che prova l'adesione alle presenti condizioni generali;
"Impresa": Allianz Viva SpA – Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano;
"Installatore convenzionato": installatore scelto dal Cliente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario;
"SIM Card GSM o GSM-GPRS": scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno della Box intestata alla Società ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi;
"Sinistro": evento causa del danno (ad esempio incidente stradale, Furto/Rapina);
"**Sistema GNSS"**: Sistema che consente la geolocalizzazione del veicolo tramite una o più costellazioni di satelliti in orbita intorno alla Terra;
"Società": la OCTO Telematics Italia S.r.l. Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A., con sede legale in Roma in Via V. Lamaro 51;
"Veicolo": mezzo di trasporto i cui dati di riferimento sono riportati sul contratto e sul quale viene installata la Box.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto, regolato dalle presenti Condizioni Generali, ha per oggetto la concessione in comodato della Box e l'installazione della stessa.

ART. 2 – NATURA DEL CONTRATTO, DURATA E CANONE

Il presente contratto è stipulato contemporaneamente al contratto di assicurazione emesso dall'Impresa, ne ha natura accessoria nonché medesima durata.

Resta inteso che al presente Contratto si applicheranno le medesime condizioni della Polizza emessa dall'impresa in merito al diritto di ripensamento.
Qualora il Contraente dovesse avvalersi del diritto di ripensamento così come disciplinato dalla Polizza emessa dall'Impresa, questo si impegna a restituire la Battery Box secondo i termini di cui all'art.5 del presente Contratto.

In particolare si segnala che, come previsto dalla Condizioni di Assicurazione, una volta installata la Box, il Contraente perde il diritto al ripensamento.

Il canone rappresenta il corrispettivo le attività previste ed è corrisposto dall'Impresa alla Società.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITA' DI EROGAZIONE

Condizioni per l'erogazione dei servizi indicati nel presente contratto sono, l'installazione e attivazione della Box a bordo del veicolo e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 7.

Entro due ore dall'attivazione dei servizi, il Cliente riceverà dalla Società apposito SMS di conferma; se ciò non si verificasse il Cliente può contattare il **Servizio Clienti della Società** al numero verde **800-746688,** nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Il Contraente firmando il contratto:

– si impegna ad installare e attivare la Box e rende possibile l'erogazione delle prestazioni di seguito elencate;

– autorizza la Società a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso gli Istituti di Vigilanza competenti e convenzionati con la Società per la gestione operativa in caso di furto totale e rapina;
– autorizza la trasmissione dei dati all'Impresa nei termini indicati dall'Informativa privacy;
– s'impegna ad informare qualsiasi conducente circa il funzionamento della Box installata sul veicolo.

3.1. Servizio di raccolta ed elaborazione dati

La Box, installata e attivata sul veicolo, è idonea ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:

- il tempo di accensione (chiave nel quadro in posizione ON);
- i Km complessivi percorsi;
- l'accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il servizio decorre contestualmente all'attivazione della Box.
I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise per giorno della settimana, per fascia oraria e per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada).

Salvo il caso di sinistro ai termini di polizza o di crash/mini-crash rilevato dalla Box, l'Impresa non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o l'accelerazione/decelerazione rilevata.
La trasmissione dei dati al Centro Servizi avviene, a veicolo acceso, in media ogni 100 km di percorrenza oppure ogni 15 gg. se la stessa risulta inferiore;
I dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, dal sito Internet della Società.
Pertanto, a seguito dell'installazione ed attivazione della Box il Contraente riceverà, tramite posta o e-mail o SMS, la USER NAME e PASSWORD che potrà personalizzare attraverso un applicativo messo a sua disposizione dalla Società sul sito www.octotelematics.com.

3.2. Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina

Il Servizio decorre contestualmente all'attivazione della Box ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.
Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo il Cliente deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dalla Società (**dall'Italia: Numero Verde 800.66.24.24; dall'estero: Numero +39.0522.18.45.902**).
Il Cliente deve inviare appena possibile alla sala operativa copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.
Al Cliente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità competenti.
Qualora le stesse ritrovano il veicolo sarà cura della sala operativa di sicurezza darne comunicazione al Cliente.
Il Cliente deve comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme furto, per annullare la richiesta di intervento.
La mancata comunicazione può comportare la responsabilità del Cliente e la Società potrà addebitargli le spese eventualmente sostenute.

L'erogazione del servizio è sospesa in caso di inserimento in manutenzione della Box e nel caso di risoluzione, sospensione o annullamento del contratto assicurativo o della singola garanzia "Furto".

3.3. Alert batteria

Il servizio consente di informare il Cliente, tramite l'invio di un SMS sul proprio telefono cellulare, della disconnessione della Box dalla batteria dell'auto e del livello della tensione batteria auto basso. L'invio dell'allarme è effettuato verso il contatto telefonico fornito dal Cliente, segnalando i numeri da contattare.

ART. 4 – INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE, REINSTALLAZIONE DELLA BOX

- **Battery Box**

La *Battery Box* è un dispositivo "autoinstallante" e, pertanto, il Cliente potrà provvedere autonomamente e direttamente all'installazione, disinstallazione e/o reinstallazione della *Battery Box*, nonché alla relativa attivazione, con l'onere di seguire le istruzioni contenute all'interno della confezione.

In alternativa potrà avvalersi di un installatore convenzionato fissando autonomamente l'appuntamento e le relative spese saranno a suo carico, da corrispondere all'installatore stesso, ed ammontano a:

- **€ 10,00 (Iva esclusa)** per l'installazione
- **€ 10,00 (Iva esclusa)** per la disinstallazione
- **€ 15,00 (Iva esclusa)** per la disinstallazione e conseguente reinstallazione della Battery Box su un altro veicolo.

In ogni caso, per una corretta erogazione delle prestazioni, il Cliente è tenuto ad installare - sul veicolo indicato nel Contratto – esclusivamente la *Battery Box* ritirata presso l'Intermediario e contraddistinta dal numero IMEI riportato sul contratto stesso.
Le spese relative alla sostituzione/verifica della *Battery Box* in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società sono sempre a carico della Società, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente.

- **Safe Drive Box**

Il Cliente per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione della *Safe Drive Box* è tenuto a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato.

Le spese relative alla prima installazione sono a carico dell'Impresa.
Le spese relative alla sostituzione/verifica della *Safe Drive Box* in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società sono sempre a carico della Società, salvo

accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente;

Le operazioni devono essere effettuate presso la sede dell'installatore; nel caso in cui il Cliente chieda all'installatore di recarsi in un altro luogo, le eventuali spese aggiuntive saranno da concordarsi di volta in volta con quest'ultimo.

In caso di disinstallazione, la *Safe Drive Box* viene custodita presso l'installatore convenzionato nelle modalità di seguito riportate:

– sostituzione del veicolo: la *Safe Drive Box* viene conservata fino al momento della reinstallazione;
– annullamento del contratto assicurativo: la *Safe Drive Box* viene conservata fino al ritiro da parte della Società.

ART. 5 - RESTITUZIONE DELLA BOX

Fatta eccezione per il solo caso di furto del veicolo senza successivo ritrovamento dello stesso, il Contraente è sempre tenuto alla restituzione della Box:

- la *Battery Box* deve essere restituita all'Intermediario Assicurativo;
- la *Safe Drive Box* viene presa in consegna dall'installatore convenzionato.

Nel caso di sostituzione, annullamento del contratto assicurativo per vendita/demolizione/distruzione/esportazione all'estero del veicolo oppure nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo alle scadenze convenute per qualsiasi causa intervenuta, il Contraente entro 30 giorni dall'evento dovrà restituire la Box in buono stato di funzionamento.

In caso di esercizio del Contraente del diritto di ripensamento previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il Contraente dovrà restituire la Battery Box in confezione integra . all'Intermediario Assicurativo entro 30 giorni.

Qualora ciò non avvenga il Contraente dovrà rimborsare alla Società, a titolo di risarcimento danni, la somma di:

- **€ 150,00** per il Contatore satellitare *Battery Box.*
- **€ 200,00** per il Contatore satellitare *Safe Drive Box.*

Gli importi suindicati rappresentano la stima del valore della Box ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 c.c.

Il Contraente prende atto che la mancata restituzione della Box può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità per appropriazione indebita (646 c.p.).

Non è dovuta dal Contraente alcuna somma – che resta a carico della Società - nei casi in cui sia impossibile la disinstallazione e conseguente restituzione della Box a causa di incidente o incendio, nonché in caso di furto del veicolo con successivo ritrovamento ma con asportazione della Box.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra l'Impresa e la Società, resta salva la continuità del presente Contratto qualora sia stato sottoscritto prima della cessazione del rapporto stesso e sino alla scadenza dello stesso.

ART. 6 – CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA BOX

6.1 Condizioni per il corretto funzionamento della Box

Le condizioni principali per il corretto funzionamento della Box sono:

- corretta installazione della Box in autonomia o presso un installatore convenzionato, il quale risponderà direttamente nei confronti degli aventi diritto dell'installazione a regola d'arte della Box nonché di tutte le eventuali operazioni di manutenzione effettuate e dei danni derivanti da tali operazioni (*il Cliente o la persona da esso incaricata, prima di procedere al ritiro, deve verificare le condizioni del veicolo ed apporre la propria firma sul Certificato di Installazione*);
- corretto funzionamento delle costellazioni satellitari, che consentono la localizzazione del veicolo sul territorio;
- corretta operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- l'aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un corretto posizionamento del veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla stessa Società;
- la presenza di segnale GPS, GSM e GSM-GPRS, nel caso il veicolo si trovi all'interno di garage, tunnel, ecc. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;

Inoltre:

- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul contratto siano esatti;
- il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona da contattare, atti a consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini dell'erogazione del servizio di manutenzione;
- in caso di guasto o di mancato funzionamento della Box, il Servizio Clienti informerà in tempi brevi, mediante lettera o con altri mezzi telematici, il Contraente che dovrà recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro installatore convenzionato.
- il Cliente ha l'obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente sulla Box e le sue componenti/periferiche. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale convenzionato con la Società, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva

- il diritto di risoluzione immediata del contratto tramite comunicazione scritta al Contraente ed all'Impresa.
- il Cliente è tenuto a recarsi presso un installatore convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento della Box dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla Box o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installative.

In caso di interventi sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio della Box, si richiede al Cliente di contattare il numero verde **800.66.24.24** oppure **800.74.66.88** per l'inserimento in manutenzione della Box. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativa la Box, il Cliente dovrà ricontattare uno dei suddetti numeri verdi.

ART. 7 – RESPONSABILITA': ESONERO ED ESCLUSIONI

In nessun caso la Società risponderà per interruzioni e limitazioni dei servizi per le seguenti cause:

- disposizioni di Legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- danni causati da terzi non autorizzati alla Box;
- incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento della Box;
- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS;
- per mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza;
- mancato rispetto di quanto riportato al precedente articolo 6.

La Società inoltre si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo:

- terremoti e calamità naturali in genere;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

ART. 8 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è operativa per il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Il servizio di ricerca del veicolo è inoltre operativo negli Stati membri dell'Unione Europea nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia, Bosnia Erzegovina, Gran Bretagna.

Il Cliente è consapevole che i Servizi dipendono dalla copertura GSM o GSM- GPRS sui territori di cui sopra.

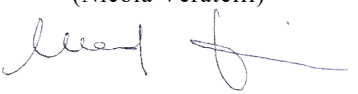
ART. 9 – FORO

Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello di Roma, salva l'applicazione della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente ove il medesimo rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente.

ART. 10 - RECLAMI

Per eventuali Reclami il Contraente può scrivere a:
OCTO Telematics Italia S.r.l. - Via V. Lamaro 51 - 00173 Roma – Fax 199.11.99.33 - e-mail: reclami@octotelematics.com oppure telefonare al Servizio Clienti al numero verde **800.74.66.88.**

Octo Telematics Italia S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Nicola Veratelli)



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 679/2016/UE

1. Introduzione

1.1 Il Contraente, in qualità di interessato dal trattamento ("**Interessato**"), che sottoscrive il presente Contratto con OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede legale in via V. Lamaro 51, 00173 - Roma, nella sua qualità di autonomo titolare del trattamento (di seguito "**OCTO**" o il "**Titolare**"), prende atto che i suoi dati personali ("**Dati**") verranno trattati ai sensi della presente informativa ("**Informativa**"), in conformità al Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, c.d. *General Data Protection Regulation* o "**Regolamento**", nonché dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il "*Codice per la protezione dei dati personali*", come di volta in volta modificato o sostituito (congiuntamente, la "**Normativa Privacy Applicabile**").

1.2 Salvo ove diversamente previsto, i termini e le definizioni di cui al Contratto si intendono integralmente richiamati nella presente Informativa.

2. Origine e tipologia dei Dati

2.1 OCTO tratta le seguenti categorie di Dati, raccolti direttamente presso l'Interessato ovvero presso fonti pubbliche e soggetti terzi:

2.1.1 dati anagrafici e identificativi;

2.1.2 dati relativi al Veicolo assicurato;

2.1.3 dati di polizza;

2.1.4 dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario;

2.1.5 dati relativi ai movimenti, alla localizzazione e, più in generale, alla geo-referenziazione del veicolo dell'Interessato (ad es., ubicazione, percorrenze, fascia oraria dei percorsi etc.)

In aggiunta a quanto sopra e su richiesta dell'autorità giudiziaria, OCTO può effettuare trattamenti di Dati relativi a condanne penali e reati.

3. Base giuridica e finalità del trattamento

3.1 OCTO tratta i Dati dell'Interessato per le seguenti finalità:

3.1.1 adempimento delle prestazioni di cui al Contratto, ivi incluse quelle di (i) assistenza tecnica e logistica, anche attraverso il Centro Servizi; e (ii) ove previsti dal Contratto ovvero dai rapporti contrattuali in essere tra l'Interessato e i clienti di OCTO (ad es., compagnie assicurative).

3.1.2 adempimento di obblighi previsti dalle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, dalla Normativa Privacy Applicabile;

3.1.3 tutela dei diritti OCTO, anche in sede giudiziaria;

3.1.4 svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni societarie che interessino OCTO, e relativa esecuzione;

3.1.5 legittimo interesse di OCTO al miglioramento delle proprie piattaforme tecnologiche, dei servizi e dei prodotti offerti ai propri clienti, attuali e potenziali.

3.2 Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al paragrafo precedente 3.1.1.1, 3.1.2, e 3.1.3 è obbligatorio, in quanto necessario all'erogazione delle prestazioni di cui al Contratto e all'adempimento di obblighi prescritti da disposizioni di legge o regolamentari, oltre che alla tutela giudiziaria dei diritti di OCTO. Pertanto, il mancato conferimento di tali Dati, così come tutte le eventuali richieste di cancellazione degli stessi, comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale tra OCTO e l'Interessato.

3.3 Il trattamento dei Dati per le finalità di cui ai paragrafi 3.1.4 e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse di OCTO, che verrà adeguatamente bilanciato con i diritti e le libertà dell'Interessato, posto che il trattamento dei Dati viene eseguito entro i limiti strettamente necessari allo svolgimento di tali attività.

4. Modalità del trattamento

4.1 Il trattamento dei Dati da parte di OCTO avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.

5. Comunicazione dei Dati

5.1 I Dati non verranno diffusi o comunicati a terzi non autorizzati da OCTO, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione in forma elettronica o cartacea. Tuttavia, in casi ben determinati, i Dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

5.1.1 la compagnia assicurativa con cui l'Interessato ha stipulato la polizza RCA;

5.1.2 autorità pubbliche, giudiziarie o di polizia, entro i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili;

5.1.3 banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società assicuratrici o società di assistenza stradale;

5.1.4 soggetti, interni o esterni alla struttura di OCTO, debitamente nominati per iscritto responsabili o sub-responsabili del trattamento ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, per lo svolgimento di attività di trattamento funzionali all'erogazione delle prestazioni di cui al Contratto.

6. Trasferimenti dei Dati all'estero

6.1 OCTO tratterà i Dati esclusivamente in Paesi situati nell'Unione europea e non effettuerà alcun trasferimento transfrontaliero di Dati da un Paese ubicato nell'Unione europea a qualsiasi altro Paese situato fuori dall'Unione europea senza il previo consenso scritto dell'Interessato o altra idonea base giuridica, ivi incluse (a) le clausole contrattuali standard elaborate dalla Commissione Europea; (b) le decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, aventi ad oggetto gli Stati extra-UE in cui i Dati sono trasferiti; (c) le norme vincolanti d'impresa (binding corporate rules) eventualmente adottate da OCTO o dai soggetti da essa nominati quali responsabili o sub-responsabili del trattamento dei Dati.

7. Periodo di conservazione dei Dati

7.1 I Dati possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale vengono trattati da OCTO, in conformità alla Normativa Privacy Applicabile. Nello specifico, i Dati sono conservati:

7.1.1 per la finalità di cui al paragrafo 3.1.1.1.1, 3.1.3 e 3.1.5 per un periodo di 4 anni dalla cessazione dell'efficacia del Contratto, a qualsiasi causa dovuta;

7.1.2 per finalità di natura contabile e fiscale e la tutela dei relativi diritti di OCTO in sede giudiziaria, per un periodo di 10 anni dalla cessazione dell'efficacia del Contratto;

7.1.3 per le finalità di cui al paragrafo 3.1.4, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle attività ivi previste.

7.2 Alla scadenza dei termini di conservazione di cui al paragrafo 7.1, i Dati saranno, a seconda dei casi, anonimizzati o cancellati.

8. Diritti dell'interessato

8.1 Ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, l'Interessato è titolare dei seguenti diritti e facoltà:

8.1.1 il diritto ad essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei Dati;

8.1.2 il diritto di accesso ai propri Dati;

8.1.3 il diritto di ottenere una copia dei propri Dati, laddove questi siano conservati in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali Dati vengono conservati o trasferiti;

8.1.4 il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei propri Dati;

8.1.5 il diritto di richiedere la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco del trattamento dei Dati;

8.1.6 il diritto di opporsi, in tutto o in parte, a qualsiasi trattamento svolto attraverso processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione;

8.1.7 il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente e in qualunque momento;

8.1.8 il diritto alla portabilità dei Dati, ossia il diritto a ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e la possibilità di poterli trasmettere ad un altro titolare del trattamento liberamente e senza impedimenti;

8.1.9 il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati;

8.1.10 il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati di OCTO, ove nominato;

8.1.11 il diritto di sporgere un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. Contatti

9.1 L'Interessato potrà contattare OCTO per qualsiasi chiarimento o necessità, ovvero per esercitare i propri diritti di cui al paragrafo 8., inviando un'email all'indirizzo privacy@octotelematics.com.

9.2 L'Interessato potrà altresì contattare il responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) di OCTO, anche in questo caso al fine di esercitare i propri diritti inviando un'email all'indirizzo: dpo@octotelematics.com

10. Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

10.1 OCTO potrà liberamente modificare, integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa, anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla Normativa Privacy Applicabile.

10.2 Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato agli Interessati in maniera tempestiva e puntuale tramite i mezzi elettronici o cartacei ritenuti più idonei. A questo proposito, OCTO invita altresì gli Interessati a verificare la data di aggiornamento dell'Informativa.

Allianz Viva S.p.A.

Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano
www.allianzviva.it
Pec: allianzviva@legalmail.it

Sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano.
Pec: allianzviva@legalmail.it
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 R.E.A. di Milano 1277308
Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Mod. 10205 - AZV - ed. 04/2022